

# Internet e Diritto civile

*a cura di*  
Carolina Perlingieri  
Lucia Ruggeri

Università degli Studi  
di Camerino

Scuola di specializzazione  
in diritto civile

Lezioni raccolte da  
Pietro Perlingieri  
E.S.I. Napoli

37

## INDICE - SOMMARIO

<i>Presentazione</i> di CAROLINA PERLINGIERI .....	p.	5
<i>Introduzione</i> di LUCIA RUGGERI .....	»	9

### SEZIONE PRIMA

#### Libertà fondamentali e diritti sul web

AGUSTÍN LUNA SERRANO, <i>Relazione introduttiva</i> .....	»	13
PASQUALE FEMIA, <i>Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale</i> .....	»	15
FRANCESCO DI CIOMMO, <i>Il diritto di accesso all'informazione in Internet</i> .....	»	77
RAFFAELE CATERINA, <i>La libertà di comunicazione: il fenomeno dei social network</i> .....	»	117
GIUSELLA FINOCCHIARO, <i>Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità</i> .....	»	139
MARCELLO D'AMBROSIO, <i>Diritto all'immagine e reputazione nell'era dei social network</i> .....	»	155

### SEZIONE SECONDA

#### Le situazioni patrimoniali in Internet

MICHAEL LEHMANN, <i>Introduzione</i> .....	»	167
CESARE GALLI, <i>Il diritto d'autore e la tutela della proprietà industriale sulla rete Internet</i> .....	»	171
ALBERTO MARIA GAMBINO, <i>I contratti di accesso</i> .....	»	191
		585

CAROLINA PERLINGIERI, <i>Gli accordi tra i siti di social networks e gli utenti</i> .....	p. 201
STEFANIA GIOVA, <i>Le vendite on line</i> .....	» 221
ANTONIO BLANDINI, <i>Servizi finanziari per via telematica e le prospettive del diritto societario on line</i> .....	» 237
ALESSIA FACIECHI, <i>Net neutrality e discriminazioni arbitrarie</i> .....	» 255
SEBASTIANO FARO, NICOLA LETTIERI, <i>Big Data e Internet delle cose: opportunità, rischi e nuove esigenze di tutela per gli utenti della Rete</i> .....	» 279

SEZIONE TERZA  
Responsabilità e tutela in rete

ASTOLFO DI AMATO, <i>Intervento introduttivo</i> .....	» 309
MARIALUISA GAMBINI, <i>La responsabilità civile telematica</i> .....	» 313
FRANCESCO DELFINI, <i>La tutela del consumatore on line (dalla direttiva 97/7/CE alla direttiva 2011/83/UE)</i> .....	» 347
ENRICO MINERVINI, <i>I sistemi di O.D.R.</i> .....	» 375
GEREMIA ROMANO, <i>L'attuazione delle obbligazioni in rete</i> .....	» 383
PIETRO PERLINGIERI, <i>Relazione conclusiva</i> .....	» 417

APPENDICE

Vincitori del <i>Call for Papers</i> del Convegno «Internet e Diritto civile»	
STEFANO DEPLANO, <i>La successione a causa di morte nel patrimonio digitale</i> .....	» 427
SHAIRA THOBANI, <i>Il consenso al trattamento dei dati come condizione per la fruizione di servizi on line</i> .....	» 459
RAMÓN HERRERA DE LAS HERAS-ALBA PAÑOS PEREZ, <i>Special protection in Spain of the minors' right to honour, privacy and one's own image on Internet</i> .....	» 485
ALEJANDRO ZORNOZA, <i>Apps e protezione dei dati: diritto di opposizione</i> .....	» 513
DAVIDE MULA, <i>Il contratto di fornitura di servizi cloud</i> .....	» 549
<i>Gli Autori</i> .....	» 583

FRANCESCO DI CIOMMO

*Il diritto di accesso all'informazione in Internet*

SOMMARIO: 1. Internet, comunità virtuali e società globale. – 2. Dalla proprietà all'accesso. Internet come luogo a cui accedere e il ruolo degli *Internet provider*. – 3. Il diritto di accesso ad Internet. – 4. I confini oggettivi dell'accesso ad Internet. – 5. Pubblico e privato: una differenza significativa in tema di accessibilità. – 6. Internet come immensa banca di banche dati e la funzione svolta dai c.d. motori di ricerca. – 7. Il diritto di accesso alle informazioni presenti *on line*. – 7.1. La sentenza della Corte di Giustizia dell'UE che ha deciso il caso c.d. «Google Spain» - 7.2. La sentenza della CEDU che ha deciso il caso c.d. «Węgrzybowski». - 7.3 La posizione espressa dalla Cassazione italiana in due recenti pronunce. – 8. Una (possibile) conclusione.

1. L'evoluzione delle società tecnologizzate negli ultimi lustri ha subito una rapidissima, forse impreveduta, accelerazione, dipesa *in primis* dalla semplificazione delle modalità di utilizzazione delle risorse informatiche, e rafforzata dalla diffusione capillare che la rete Internet e le tecnologie digitali hanno avuto in tutto il mondo progredito<sup>1</sup>.

Ed infatti, l'avvento della tecnologia digitale – e più ancora di

<sup>1</sup> Per gli opportuni approfondimenti circa i temi trattati nel presente lavoro, oltre agli scritti citati nelle seguenti note, sia consentito rinviare sin d'ora a: F. DI CIOMMO e R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno resp.*, 2012, p. 701; F. DI CIOMMO, *Internet (responsabilità civile)* (voce), in *Enc. giur. Treccani, Agg.*, Roma, 2002, p. 1 ss.; ID., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003, p. 141 ss.; ID., *Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, p. 11; ID., *La responsabilità civile in Internet: prove tecniche di governo dell'anarchia tecnocratica*, in *Resp. civ.*, 2006, p. 548; ID., *Civiltà tecnologica, mercato ed insicurezza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, p. 565; nonché P. PASSAGLIA, *Diritto di accesso ad Internet e giustizia costituzionale comparata. Una (preliminare) indagine comparata*, disponibile *on line* all'indirizzo [www.giurcost.org/studi/passaglia.htm](http://www.giurcost.org/studi/passaglia.htm); e T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana Costituzionalisti*, disponibile *on line* all'indirizzo <file:///C:/Users/Client%205/Downloads/Frosini.pdf>.

Internet e cioè della piattaforma (o rete) che valorizza al meglio tale tecnologia – in breve tempo ha cambiato il modo in cui l'uomo si relaziona con i prodotti, con le informazioni, con i suoi simili e con se stesso; in definitiva essa ha cambiato il modo in cui l'uomo abita la terra, sublimando quel concetto di *ambiente* tecnologico cui si faceva cenno poc'anzi, un ambiente nel quale le dimensioni spaziali e temporali, su cui ragionava Aristotele, semplicemente non esistono più.

Parlare di era digitale – moda oramai invalsa in ogni campo del sapere – serve, dunque, ad evidenziare le radicali trasformazioni che hanno, negli ultimi dieci anni, coinvolto il nostro modo di relazionarci con le cose, con gli eventi, con le informazioni e con gli altri.

La rivoluzione in atto non trova le sue radici in movimenti culturali, filosofici o politici (sebbene, come era facile prevedere, abbia dato luogo a movimenti di tal fatta), in quanto essa è determinata, più semplicemente, dall'utilizzazione diffusa del nuovo strumento di comunicazione (il *medium*, per l'appunto). È forse la prima volta nella storia recente dell'umanità che un'innovazione di processo influenza in modo tanto diretto i comportamenti umani al punto da determinare così importanti trasformazioni culturali e sociali.

L'uso quotidiano, da parte di milioni di persone in tutto il mondo, di computer collegati alle reti locali che condividono i protocolli utilizzati in Internet ha creato le condizioni per la nascita di quella che viene definita la comunità globale o comunità cibernetica. Questa comunità è diversa da ogni altra sotto tanti punti di vista.

Per prima cosa, riassumendo, può notarsi come la comunicazione in Internet non risenta delle distanze o delle barriere geografiche dato che ogni utilizzatore della rete, da qualunque parte del mondo, può comunicare con altri utenti che accedono ad Internet da qualsiasi altro luogo, o sfruttare un servizio prestato *on line* da un *server* fisicamente ubicato ovunque, come se i suoi interlocutori si trovassero, in quel preciso istante, di fronte a lui<sup>2</sup>. In questo senso si suole affermare che la comuni-

<sup>2</sup> Per una riflessione di qualche anno fa, ma ancora interessante ed attuale, sulla «morte» delle distanze causata dall'utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione, v. R. CAIRNCROSS, *The Death of Distance: How the Communications Revolutions Will Change Our Lives*, Boston, 1997, il quale, per inciso, sembra voler evocare G. GILMORE, *The Death of Contract*, versione it., Milano, 1997.

cazione vi  
in quanto  
dizione e  
tempo rea  
dipendone  
fico sulle

La rea  
distingue  
ciò in qua  
nomeno in  
del *cyber*

In par  
sere trasfe  
mati, ecc  
complessa  
stanza sir  
Inoltre, in  
offrono se  
gliano vis  
tro. All'im  
muoversi  
attraverso  
ternet è de  
mente la c  
televisione  
egli stesso  
partecipar  
plice per c  
Bastini

<sup>3</sup> Circa l  
giuridica, in  
l'informazio

<sup>4</sup> Di *cyb*  
romanzo pub  
ad una realtà  
gnali digitali

cazione via Internet ha tra le sue principali caratteristiche la «globalità», in quanto coinvolge utenti di qualunque nazionalità, cultura, lingua, tradizione e religione, e la «realità», poiché consente di comunicare in tempo reale, e cioè senza tempi morti di attesa, salvo quelli eventuali che dipendono da difficoltà tecniche di collegamento o dall'eccesso di traffico sulle reti telematiche utilizzate<sup>3</sup>.

La realtà della comunicazione in Internet, tuttavia, a prima vista non distingue il nuovo *medium* dal telefono, dalla televisione o dalla radio. E ciò in quanto, per comprendere sino in fondo la portata innovativa del fenomeno in parola, occorre far riferimento ad altre caratteristiche tecniche del *cyberspace*<sup>4</sup>.

In particolare, giova evidenziare come attraverso Internet possano essere trasferiti materiali di vario tipo (testi, suoni, disegni, fotografie, filmati, ecc.), circostanza questa che rende la comunicazione in rete più complessa e completa rispetto ad ogni altra forma di comunicazione a distanza sinora conosciuta. Si parla a tal proposito di «multimedialità». Inoltre, in Internet è possibile costruire spazi virtuali (c.d. siti web), che offrono servizi o prodotti perennemente a disposizione di utenti che li vogliono visitare con finalità informative, ludiche, commerciali e quant'altro. All'interno del web l'utente, sfruttando la tecnologia ipertestuale, può muoversi liberamente scegliendo cosa fare e come farlo, cosa cercare e attraverso quali traiettorie; proprio per questo la c.d. navigazione in Internet è definita «interattiva»: l'utente non subisce, più o meno, passivamente la comunicazione che gli arriva dal *medium*, come accade per la televisione o per la radio (almeno intese in senso tradizionale), ma muove egli stesso alla ricerca dei contenuti di cui ha bisogno e può addirittura partecipare all'offerta in rete dei contenuti considerato che è molto semplice per chiunque pubblicare (*rectius*, immettere) materiali in Internet.

Bastino, nell'impossibilità di dilungarci in questa sede sul punto, le

<sup>3</sup> Circa l'origine del termine «telematica», cfr. G. FROSINI, *Telematica ed informatica giuridica*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, p. 60; nonché G. RICHIERI, *Le autostrade dell'informazione*, in *Problemi dell'informazione*, 1995, p. 27.

<sup>4</sup> Di *cyberspace* parlò per la prima volta nel 1983 W. GIBSON - nel suo celeberrimo romanzo pubblicato in Italia con il titolo *Neuromante*, Milano 1984 - facendo riferimento ad una realtà priva di fisicità, nel senso tradizionale del termine, perché tutta ridotta a segnali digitali.

veloci considerazioni sin qui svolte per cogliere la portata epocale dell'avvento di Internet nella nostra quotidianità

2. In un fortunato libro del 2000, Jeremy Rifkin ha sottolineato come, nella società attuale, al diritto di proprietà tradizionale si vada sostituendo il c.d. diritto all'accesso. Rifkin parla di «era dell'accesso» pensando ad un mondo in cui «il fornitore mantiene la proprietà di un bene, che noleggia o affitta o è disposto a cedere in uso temporaneo a fronte del pagamento di una tariffa, di un abbonamento, di una tassa di iscrizione. Lo scambio di proprietà fra compratori e venditori – l'aspetto più importante del moderno sistema di mercato – cede il passo a un accesso temporaneo che viene negoziato tra *client* e *server* operanti in una relazione di rete»<sup>5</sup>.

Lo scenario, prospettato dall'autore nordamericano come prossimo a radicarsi in tutte le società evolute, in Internet è già una realtà. Nella più grande rete telematica ad oggi operante, infatti – e sebbene ciò, sinora, sia passato, tra i cultori delle diverse branche del sapere, quasi «sotto silenzio»<sup>6</sup> – i rapporti e le dinamiche sociali si sviluppano attraverso la dialettica costante tra due categorie di soggetti: da una parte, coloro che forniscono l'accesso ad uno o più servizi, ad una o più banche dati, ad uno o più luoghi virtuali; dall'altra, gli utenti che utilizzano tali accessi per

<sup>5</sup> Il riferimento è a J. RIFKIN, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della New economy*, trad. di P. Canton, Milano, 2000, in part. pp. 6 e 7. Per avvertire ancora più distintamente la novità del quadro che, in relazione a tali questioni, si va delineando sulle reti telematiche, giova prendere in considerazione il concetto tradizionale di bene inteso in senso giuridico e vagliare le forme classiche di appartenenza operanti nel nostro ordinamento. Su entrambe le questioni, si segnala la riflessione pluriennale di O.T. SCOZZAVA condotta principalmente attraverso i seguenti studi: *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit; *Oggetto dei diritti* (voce), in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, XXI; *Dei beni* (art. 810-821), Milano, 1999.

<sup>6</sup> I giuristi non sembrano ancora aver preso piena coscienza dell'importanza che il diritto di accesso va acquisendo nella nostra vita di tutti i giorni. J. RIFKIN, *op. cit.*, p. 154 e 155, in proposito osserva: «Diversamente da quanto è accaduto con l'avvento della proprietà privata, i cui vantaggi e svantaggi furono oggetto di discussione tra filosofi, economisti e politici al punto da generare un acceso dibattito sociale, l'accesso è penetrato nella società e si è fatto strada fino ai più reconditi recessi della vita pubblica e privata passando quasi completamente sotto silenzio. Il passaggio dalla proprietà all'accesso è un evento impercettibile: la trasformazione, a volte, appare così subdola da essere difficilmente visualizzabile e assolutamente impercettibile da prospettive non dirette».

sviluppare un  
gere un  
così con  
essere in  
rapporto  
svolto di  
Internet  
la possit

A be  
realtà of  
mazioni;  
che ness  
guardian  
segnano  
consegna  
mondo e

In de  
biamo pe  
quella m  
possono  
una certa

Quest  
al sistem  
sono stati  
tiche e sc  
etc. Oggi

<sup>7</sup> Disc  
dobbiamo c  
cesso alla c  
sorse. A que  
che [quanto  
matica alle  
ad un'infras  
automatizza  
tegoria per

<sup>8</sup> Per gl  
MANDELLI,

sviluppare la propria esperienza esistenziale di rete<sup>7</sup>. Vale, dunque, svolgere un riferimento al concetto di interattività della realtà digitale *on line*, così come essa si va sviluppando tramite Internet, ma tale discorso deve essere integrato da una considerazione ulteriore volta a rilevare come, nel rapporto interattivo tra utente e realtà di rete, sia fondamentale il ruolo svolto dagli intermediari. La novità rispetto al passato sta nel fatto che in Internet operano decine di migliaia di intermediari, il che toglie a questi la possibilità di svolgere efficacemente ruoli di controllore o censore.

A ben vedere, la vita dell'uomo postmoderno, oramai anche nella realtà *off line*, relativamente agli aspetti concernenti l'accesso (alle informazioni, ai servizi, al divertimento, etc.), viene modellata da decisioni che nessuno prende singolarmente e che vengono adottate da milioni di guardiani, i quali, a seconda delle proprie competenze ed attribuzioni, disegnano i contorni dell'ambiente tecnologico in cui ci muoviamo e ci consegnano gli strumenti di cui possiamo servirci per relazionarci con il mondo e con le cose<sup>8</sup>.

In definitiva, la nostra percezione del mondo dipende, oggi che abbiamo per la più parte sostituito la nostra esperienza diretta del reale con quella mediata da strumenti tecnologici, da scelte compiute da altri che possono o meno darci un certo strumento o una determinata notizia, in una certa forma, con certe modalità, piuttosto che in altre.

Questo ruolo, in passato, è stato svolto da soggetti istituzionali legati al sistema di governo delle comunità sociali. *Gatekeepers*, ad esempio, sono stati i giornalisti, gli editori, in generale le istituzioni culturali, politiche e scientifiche, i fornitori di servizi o i produttori di determinati beni, etc. Oggi, al contrario, in Internet chiunque, creando un proprio sito, ov-

<sup>7</sup> Discorrendo dell'importanza dell'accesso nella vita dell'uomo postmoderno, non dobbiamo esclusivamente pensare all'accesso fisico ad un servizio, bensì anche all'accesso alla conoscenza, all'informazione, al divertimento, ecc.: in breve, all'accesso alle risorse. A questo proposito, «è opportuno segnalare, a scanso di equivoci e fraintendimenti, che [quantomeno dal punto di vista terminologico] la fornitura dell'accesso per via telematica alle informazioni computerizzate è cosa diversa dalla fornitura della connessione ad un'infrastruttura che consente il collegamento con un network di sistemi informativi automatizzati» (così R. PARDOLESI e A. PALMIERI, *Gli «Access contract»: una nuova categoria per il diritto dell'età digitale*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, p. 265 ss.).

<sup>8</sup> Per gli opportuni approfondimenti ed ulteriori spunti di riflessione sul punto, v. A. MANDELLI, *Il mondo in rete*, Milano, 2001, in part., pp. 191-206.



vero sfruttando un sito altrui, può diffondere, nell'intera comunità cibernetica ed a livello globale, qualsiasi tipo di informazione; la qual cosa, se, da un lato, sottrae credibilità e forza al singolo dato diffuso in rete, visto che non sempre è possibile controllarne la paternità e la attendibilità, a livello aggregato consente di affermare che, tramite Internet, l'uomo si è definitivamente immerso nel mondo dell'informazione c.d. plurale<sup>9</sup>.

Altro, tuttavia, è ragionare di accesso, tramite Internet, alle informazioni, alla conoscenza, o anche alla esperienza, (più o meno) disponibili sul web, altro è ragionare di accesso al web. Nel primo caso, infatti, Internet mantiene, in un certo senso, la sua dimensione di *medium*, e cioè di strumento attraverso il quale è possibile raggiungere una o più informazioni, entrare in contatto con uno o molti altri utenti, fruire di un certo servizio, ovvero vivere una certa esperienza. Nel secondo caso, invece, Internet ci appare come una nuova agorà, un nuovo spazio, anzi un vero e proprio luogo senza territorio, o forse addirittura una nuova dimensione, in cui possono accadere cose che fuori dalla rete sono semplicemente impossibili, vuoi per ragioni tecniche, vuoi per ragioni culturali.

In questa prospettiva, come evidente, l'accesso al web costituisce un *prius* logico *sine qua non* rispetto all'accesso alle informazioni disponibili (o ai servizi fruibili, o alle esperienze realizzabili) in rete. E ciò in quanto, in altre parole, l'utente per poter sperare di acquisire informazioni disponibili (per tutti o solo per alcuni) in Internet (o, in alternativa, di usufruire di servizi o di vivere determinate esperienze tramite il web) deve prima, ovviamente e necessariamente, avere accesso alla rete telematica.

Rispetto a ciò, di fondamentale importanza – oltre all'esistenza di reti fisiche tecnologicamente avanzate in grado di veicolare i dati in modo sicuro e rapido – risulta la funzione svolta in Internet dagli operatori professionali che acquistano accessi alla rete dalle agenzie competenti e li distribuiscono agli utenti, ovvero che consentono a questi ultimi di accedere *on line* a servizi o risorse messi a disposizione nel web. Queste attività, che potremmo genericamente definire «di portineria», ma che in

<sup>9</sup> Per interessanti considerazioni sulla c.d. società dell'informazione «plurale», v. l'agile volumetto di G. DA EMPOLI, *Overdose. La società dell'informazione eccessiva*, Venezia, 2002, p. 11 ss.

realtà h  
svolte d

Con  
riferime  
operator  
sce «pro  
presente  
ben disti  
la conne  
selle e-n  
gestione  
pubblica  
in rete, t  
cucina, f  
racconti,  
che mett  
per «osp  
service o  
tecnologi

È ben  
quella de  
quanto ne  
gisce bur  
tende «ag  
nomi di d  
Le dit

<sup>10</sup> Sulla  
pia riflessio  
BERTINI, I c  
TORNEAU, T  
parla di «for

<sup>11</sup> Il rap  
può assumer  
lizzazione, d  
sta elettronic  
trattuale del  
stanze.

realtà hanno significati e contenuti ben più ricchi ed eterogenei, sono svolte dagli *Internet Provider* (c.d. ISP).

Con la generica qualifica di *provider*, come noto, si fa generalmente riferimento ad una pluralità di soggetti che rientrano nella categoria degli operatori che la direttiva 2000/31/CE, sul commercio elettronico, definisce «prestatori di servizi della società dell'informazione». Ai fini della presente riflessione, le diverse tipologie di *provider* devono essere tenute ben distinte. E ciò in quanto, mentre l'*access provider* fornisce agli utenti la connessione alla rete<sup>10</sup>, il *service provider* fornisce servizi ulteriori (caselle *e-mail*, *chatroom*, *forum* telematici, *newsgroup*, motori di ricerca, gestione di banche dati, e bacheche elettroniche in cui gli utenti possono pubblicare i propri materiali e quant'altro), ed il *content provider* veicola in rete, tramite il suo sito, propri contenuti (notizie di cronaca, ricette di cucina, fotografie d'autore, sentenza della Suprema Corte di Cassazione, racconti, barzellette, etc.)<sup>11</sup>. L'*host provider*, infine, è un *service provider* che mette a disposizione uno spazio del disco rigido del proprio *server* per «ospitare» i siti creati da utenti che desiderano svolgere il ruolo di *service* o *content provider* pur non avendo a disposizione le necessarie tecnologie.

È bene chiarire che a queste figure di intermediari si deve aggiungere quella del c.d. *maintener*, il quale non è un vero e proprio *provider*, in quanto non è un intermediario di Internet, bensì un operatore che interagisce burocraticamente e tecnicamente, per conto di un *provider* che intende «aprire» un sito web, con gli enti preposti alla registrazione dei nomi di dominio.

Le differenze funzionali ora segnalate si rivelano particolarmente im-

<sup>10</sup> Sulla natura, i problemi giuridici e la disciplina del contratto di accesso, v. l'ampia riflessione di A. PALMIERI, *I contratti di accesso*, Milano, 2002. Cfr. anche L. ALBERTINI, *I contratti di accesso ad Internet*, in *Giust. civ.*, 1997, II, p. 103; nonché, P. LE TORNEAU, *Théorie et pratique des contrats informatiques*, Paris, 2000, che, in proposito, parla di «fornitura di accesso».

<sup>11</sup> Il rapporto contrattuale tra un *service provider*, o un *content provider*, ed un utente può assumere diverse configurazioni giuridiche. Esso può, ad esempio, riguardare l'utilizzazione, da parte dell'utente, di una banca dati, ovvero la fruizione di un servizio di posta elettronica, o di un motore di ricerca, o di un *news group*, etc. La qualificazione contrattuale del rapporto, e la conseguente disciplina giuridica, varierà a seconda delle circostanze.

portanti nell'ottica di un corretto inquadramento delle responsabilità degli operatori di Internet, e ciò in quanto – in considerazione della disciplina contenuta nella direttiva 2000/31/CEE, e nel d.lg. 70/2003, che l'ha recepita in Italia – occorre riflettere sui criteri di imputazione della responsabilità civile in Internet distinguendo nettamente gli argomenti a seconda della qualifica assunta, nelle singole fattispecie, dal *provider* eventualmente convenuto per il risarcimento del danno<sup>12</sup>.

A questo proposito, è tuttavia bene avvertire che la ripartizione sopra proposta raramente è in grado di qualificare a priori e definitivamente il ruolo svolto da un *provider*, visto che spesso accade che le qualifiche si sovrappongano, in quanto un solo operatore può fornire l'accesso, offrire servizi, ospitare siti altrui e veicolare propri contenuti in rete. Ciò è a dire che l'esatta funzione, svolta dal singolo intermediario in relazione alla fattispecie concreta, andrà indagata caso per caso al fine di verificare l'esatta qualifica che spetta a quel soggetto ed il relativo regime di responsabilità<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Ai *provider* può essere astrattamente imputata una qualche responsabilità, per: 1. sospensione o interruzione dei servizi (l'ipotesi riguarda tutte le categorie di *provider* considerate nel testo); 2. fatto compiuto in rete da soggetti anonimi il cui Ip (*Internet protocol*) resta non individuato per colpa del *service provider* gestore del servizio tramite il quale l'illecito è stato realizzato; 3. illicittà di propri materiali veicolati in rete dal *content provider*; 4. fatto illecito compiuto da utenti che restano anonimi in quanto l'*access provider* non riesce ad impedire l'accesso abusivo ovvero a fornire la reale identità dei propri clienti. La disciplina della responsabilità dei *provider* è oggi in Europa contenuta nella citata direttiva 2000/31/CEE, recepita in Italia con il d.lg. 70/2003.

<sup>13</sup> Altra differenza da non sottovalutare, nell'economia dell'analisi che si va conducendo, è quella tra *provider* che traggono profitti dalla loro attività e *provider* c.d. amatoriali o istituzionali. Per *provider* istituzionali si intendono i centri di cultura, le scuole, gli enti pubblici preposti ad attività particolari, che abbiano strutture idonee a fornire il servizio di accesso alla rete; per *provider* amatoriali, singoli o associazioni che, senza alcun fine di lucro, né di ricerca, organizzano modeste strutture in grado di consentire il collegamento e la diffusione di materiali nel cibernazio. A questi si contrappongono i *provider* professionisti, per lo più società, che curano tale servizio a fini di lucro e che, dunque, si presumono avere un'adeguata organizzazione. In virtù di tale prerogativa, i *provider* professionisti sono considerati, da una parte della dottrina, i soli soggetti in grado di risarcire i danni a terzi causati dagli illeciti compiuti dagli *user*. Ciò in quanto essi assumerebbero tale rischio a fronte di una remunerazione ed inoltre potrebbero, considerata l'organizzazione e la struttura di cui normalmente dispongono, apprestare sistemi di controllo sui contenuti che veicolano in rete.

3. Q  
come de  
temi giur  
tori del d  
Con l  
lità per o  
o comun  
dere alla  
ritti fond  
mare e q  
e, più in  
poraneo,  
uno snod  
umana.

Tanto  
gurato all  
namenti g

La Fi  
legge, dal  
vero e pr  
gli operat  
zio unive  
nessione i  
di downlo  
l'obiettive  
popolazio  
percentual  
nalizzate c

In Spa  
2011 è stal  
1 Mbit al

<sup>14</sup> Nel 2  
cominciato a  
«Diritto di a  
volte a garan  
mentali dell'

3. Quello dell'accesso alla rete Internet dei singoli individui, così come delle organizzazioni e delle istituzioni, costituisce oggi uno dei temi giuridici e politici più discussi in tutto il mondo, non solo dai cultori del diritto delle nuove tecnologie.

Con la locuzione «accesso ad Internet» si fa riferimento alla possibilità per ogni cittadino – ovvero, in altra accezione per ogni essere umano, o comunque per ogni associazione, società, ente e quant'altro – di accedere alla rete telematica per eccellenza, e così poter esercitare i propri diritti fondamentali ad informarsi, esprimersi, comunicare, sapere, informare e quant'altro. In breve, considerata l'importanza che la grande Rete e, più in generale, la tecnologia digitale, ha assunto nel mondo contemporaneo, può dirsi che il diritto all'accesso alla Rete è oggi considerato uno snodo fondamentale per garantire il pieno sviluppo della personalità umana.

Tanto ciò è vero che recentemente l'accesso ad Internet è stato configurato alla stregua di un vero e proprio diritto soggettivo in diversi ordinamenti giuridici nazionali<sup>14</sup>.

La Finlandia è stato il primo Paese al mondo che ha riconosciuto, per legge, dal 1 luglio 2010, la connessione ad Internet in banda larga come vero e proprio diritto di ogni singolo cittadino, con la conseguenza che gli operatori/*provider* presenti nel Paese, in quanto «fornitori di un servizio universale», dovranno mettere a disposizione dei cittadini una connessione in grado di assicurare ad ogni abitazione e/o ufficio una velocità di download dei dati di almeno un megabit al secondo. A lungo termine, l'obiettivo perseguito dalla riforma in parola è quello di fornire a tutta la popolazione una connessione a 100 Mbps entro il 2015, diffondendo le percentuali di accessibilità anche nelle zone remote, particolarmente penalizzate dalle dinamiche del c.d. *digital divide*.

In Spagna, in forza dell'approvazione della legge n. 2 del 4 marzo 2011 è stato stabilito che la connessione a banda larga (ad una velocità di 1 Mbit al secondo) deve essere garantita ad ogni cittadino tramite qual-

<sup>14</sup> Nel 2013 anche il Parlamento dell'Unione europea, su iniziativa di un privato, ha cominciato a valutare una richiesta di introduzione di un nuovo art. 3 *bis* t.u.e. circa il «Diritto di accesso ad Internet nella Società europea dell'Informazione», recante norme volte a garantire il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet tra i principi fondamentali dell'UE.

siasi tecnologia, allo scopo di diffondere in maniera omogenea i servizi telematici su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'art. 52 di tale legge inserisce espressamente la banda larga tra gli obblighi del servizio universale, da assicurarsi con l'utilizzo di qualsiasi tecnologia ed indipendentemente dalla disponibilità di infrastrutture fisse.

Nel febbraio del 2000, in Estonia il Parlamento ha promulgato la nuova legge sulle telecomunicazioni, qualificando espressamente l'accesso ad Internet come servizio universale. L'art. 5, commi 1 e 2 della legge n. 151 del 2010 ricomprende Internet tra i servizi di telecomunicazione, aggiungendo che tali servizi devono essere universalmente disponibili per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, ad un prezzo uniforme e accessibile<sup>15</sup>.

A livello internazionale il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite (ONU) ha diramato, nel 2013, una risoluzione (la A/HCR/20/L.13) che ha considerato espressamente Internet quale diritto fondamentale dell'uomo, ricompreso nell'art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del cittadino. Nel documento si attribuisce alla rete «una forza nell'accelerazione del progresso verso lo sviluppo nelle sue varie forme» e chiede a tutti di provvedere a realizzare e potenziare le strutture che concretamente possano garantire l'accesso ad Internet a tutti i cittadini a parità di condizioni, così abbattendo il *digital divide*.

Sempre l'ONU, nel Rapporto dell'agosto 2011 sulla promozione e la protezione del diritto di opinione ed espressione<sup>16</sup>, ha affermato che «gli stati hanno un obbligo positivo a promuovere o facilitare il godimento del diritto alla libertà di espressione e dei mezzi di espressione necessari per esercitare questo diritto, compreso Internet», considerando «l'accesso ad Internet un mezzo indispensabile per la realizzazione di una serie di diritti umani, combattendo l'ineguaglianza e accelerando lo sviluppo e il

<sup>15</sup> In particolare, grazie a questa importante riforma legislativa, il *Telecommunications Act* del febbraio 2000 ha inserito l'accesso alla rete nel novero degli obblighi di servizio universale, allo scopo di eliminare ogni possibile discriminazione soprattutto degli utenti residenti in zone geograficamente disagiate del Paese, particolarmente influenzate dal fenomeno del *digital divide* a causa di problemi nell'accesso alla rete e nell'offerta di ragionevoli tariffe nell'erogazione dei servizi di connessione.

<sup>16</sup> Il rapporto, intitolato «*Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*» (A/HRC/17/27), è firmato dal relatore FRANK LA RUE.

progresso  
uno degli  
sparenza  
attiva de

In C  
pronunci  
del gove  
equivale  
pregiudic  
*digital div*  
ultimi ve  
municazi  
[...], coi  
avuto un  
nica, faci  
e elimina  
queste te  
l'esercizi  
democra  
mazione,  
zione ed  
poteri att

Attraverso  
il ruolo d  
terperson  
teri, med  
zionali ne

In du  
stato add

In pa  
è stato int  
del quale  
zione» e  
che circol  
diffusione

Più ar  
2008; la

progresso dei popoli», con la conseguenza che «l'accesso ad Internet è uno degli strumenti più importanti di questo secolo per aumentare la trasparenza, per accedere alle informazioni e per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione delle società democratiche».

In Costa Rica, la *Sala Constitucional* (la Corte Costituzionale), con la pronuncia del 30 luglio del 2010 n. 12790, ha affermato che «il ritardo del governo ad aprire il mercato delle comunicazioni alla concorrenza equivale ad una violazione delle libertà fondamentali, arrecando un grave pregiudizio alla libertà di scelta dei consumatori e all'eliminazione del *digital divide*». Secondo le argomentazioni della Corte «l'evoluzione negli ultimi venti anni in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione [...] ha rivoluzionato l'ambiente sociale dell'essere umano [...], con la conseguenza che può affermarsi che questa tecnologia ha avuto un impatto significativo sul modo nel quale l'essere umano comunica, facilitando la relazione tra persone ed istituzioni a livello mondiale e eliminando la barriera di spazio e tempo. Ne discende che l'accesso a queste tecnologie si converte in uno strumento primario per agevolare l'esercizio dei diritti fondamentali, come, tra gli altri, la partecipazione democratica (democrazia elettronica) e il controllo dei cittadini, la formazione, la libertà di espressione e di pensiero, l'accesso all'informazione ed ai servizi pubblici *on line*, il diritto a rapportarsi con i pubblici poteri attraverso strumenti elettronici e la trasparenza amministrativa».

Attraverso tali argomentazioni la *Sala Constitucional* ha riconosciuto il ruolo di Internet come strumento fondamentale della comunicazione interpersonale, agevolando il rapporto tra i cittadini privati e i pubblici poteri, mediante il superamento di barriere tecniche che gli strumenti tradizionali non erano in grado di eliminare.

In due Paesi, Grecia ed Ecuador, il diritto di accesso ad Internet è stato addirittura inserito espressamente nella Carta costituzionale.

In particolare, in Grecia, a seguito della revisione del 6 aprile 2001, è stato introdotto nella Costituzione ellenica, l'art. 5A, comma 2, a tenore del quale «ognuno ha il diritto di partecipare alla Società dell'informazione» e «lo Stato ha l'obbligo di agevolare l'accesso alle informazioni che circolano in forma elettronica, nonché la produzione, lo scambio e la diffusione di queste informazioni».

Più articolata è la disciplina che reca la Costituzione dell'Ecuador del 2008; la quale, all'art. 16 esprime l'esistenza del diritto soggettivo al-

l'accesso alle tecnologie della comunicazione e della informazione<sup>17</sup>, e nel successivo art. 17 rafforza tale riconoscimento attraverso la esplicita previsione di impegni che lo Stato si assume per rendere effettivo tale diritto<sup>18</sup>.

Di sicuro interesse, nell'ambito della presente riflessione, sono anche alcune decisioni di organi di giustizia costituzionale che hanno avuto esplicitamente ad oggetto la collocazione *sub specie juris* del diritto di accesso ad Internet<sup>19</sup>.

Il riferimento, in particolare, è alla *décision* n. 2009-580 DC, del 10 giugno 2009, resa dal *Conseil constitutionnel* francese<sup>20</sup>, e, più di recente,

<sup>17</sup> Questo il testo dell'art. 16: «Toutes les personnes, en forme individuelle ou collective, tiennent droit à: [...] 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas».

<sup>18</sup> Questo il testo dell'art. 17: «El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias».

<sup>19</sup> Per un'ampia riflessione in tema di nuove tecnologie e costituzioni, cfr. R. LEBNES, B.J. KOOPS e P. DE HERT (eds) *Constitutional Rights and New Technologies. A Comparative Study*, Asser Press, 2008. Circa le prime considerazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia, cfr. T. MURPHY e G. CUINN, *Works in Progress: New Technologies and the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, Vol 10(4), 2010, p. 636.

<sup>20</sup> La decisione è consultabile *on line* alla pagina [www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc-2009580dc.pdf](http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc-2009580dc.pdf); una traduzione in lingua italiana è stata pubblicata in *Dir. inf.*, 2009, p. 524 ss. Sulla pronuncia, v. J.M. BRUGUIÈRE, *Loi «sur la protection de la création sur Internet»: mais à quoi joue le Conseil constitutionnel?*, in *Rec. Dalloz*, 2009, p. 1770 ss.; L. MARINO, *Le droit d'accès à Internet, nouveau droit fondamental*, in *Rec. Dalloz*, 2009, p. 2045 ss.; W. BENESSIANO, *L'inconstitutionnalité, sanction de l'identification d'un pouvoir de répression pénale dévalué*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2010, p. 168 ss.; nella dottrina italiana, v. G. VOTANO, *Internet fra diritto*

alla sentenza  
Corte Sup  
richiama  
valutazioni

Tali u  
nella direz  
metro ope  
linea con  
media» ad  
evidenza u

Le vic  
mate induc  
ritto di acc  
sere orienta

4. Per c  
dunque qua  
prendere cc  
matica.

La prim  
giurispruden

d'autore e libe  
CAROTTI, *L'ac*  
p. 643 ss., N. I  
tionnel, in *Qua*  
cesso ad Intern  
nalità di parte

<sup>21</sup> In propo  
damental right.  
Technology, Vo  
to the Internet,  
cle19.org/resou  
internet.

<sup>22</sup> La dich  
Consiglio d'Eur  
zione, *Une nou*  
consultabile on  
%29011\_fr\_fin\_

alla *sentencia* 30 luglio 2010, n. 12790, della *Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia* costaricense<sup>21</sup>, che – oltretutto – alla prima si richiama esplicitamente, aggiungendovi però ulteriori considerazioni e valutazioni.

Tali ultime pronunce, sebbene rappresentino solo primissimi passi nella direzione della esatta definizione tecnica dei contenuti e del perimetro operativo del diritto di accesso ad Internet, appaiono senz'altro in linea con la Dichiarazione di Reykjavik su «una nuova concezione dei *media*» adottata in seno al Consiglio d'Europa<sup>22</sup>. Circostanza questa che evidenzia un *trans* evolutivo di particolare rilievo.

Le vicende normative, istituzionali e giurisprudenziali appena richiamate inducono a porsi alcuni interrogativi circa i confini oggettivi del diritto di accesso ad Internet e le finalità alle quali tale diritto dovrebbe essere orientato.

4. Per definire concretamente in cosa consista l'accesso ad Internet, e dunque quale sia il perimetro oggettivo del relativo diritto, occorre comprendere cosa sia effettivamente, sul piano giuridico, la grande rete telematica.

La prima risposta, in ordine di tempo, a questa domanda viene dalla giurisprudenza nordamericana, la quale, nella, oramai celeberrima, sen-

*d'autore e libertà di comunicazione: il modello francese*, in *Dir. inf.*, 2009, p. 533 ss., B. CAROTTI, *L'accesso alla rete e la tutela dei diritti fondamentali*, in *Gior. dir. amm.*, 2010, p. 643 ss., N. LUCCINI, *La legge «Création et Internet»: le censure del Conseil constitutionnel*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, p. 375 ss., nonché, volendo, P. PASSAGLIA, *L'accesso ad Internet è un diritto (il Conseil constitutionnel francese dichiara l'incostituzionalità di parte della c.d. «legge anti file-sharing»)*, in *Foro it.*, 2009, IV, p. 473 ss.

<sup>21</sup> In proposito, v., *ex multis*, P. DE HERT e D. KLOZA, *Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights framework?*, in *European Journal of Law and Technology*, Vol. 3, No. 3, 2012. Cf. Article 19, UN: *ARTICLE 19 calls for global access to the Internet*, press release, 21 October 2011, pubblicato alla pagina Internet [www.article19.org/resources.php?resource/2790/en/un:-article-19-calls-for-global-access-to-the-internet](http://www.article19.org/resources.php?resource/2790/en/un:-article-19-calls-for-global-access-to-the-internet).

<sup>22</sup> La dichiarazione politica è stata redatta in occasione della Prima Conferenza del Consiglio d'Europa dei ministri responsabili dei *media* e dei nuovi servizi di comunicazione, *Une nouvelle conception des médias?*, Reykjavik, Islanda, 28-29 maggio 2009, consultabile *on line* alla pagina [www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/MCM%282009%29011\\_fr\\_fin\\_web.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/MCM%282009%29011_fr_fin_web.pdf).



tenza sul caso *Reno vs American Civil Liberties Union*, del 1997<sup>23</sup>, ha definito Internet «un mezzo di comunicazione tra gli uomini di tutto il mondo unico e completamente nuovo», al quale «gli individui possono avere accesso [...] da molte fonti diverse», e precisava che «chiunque abbia accesso ad Internet può trarre beneficio da un'ampia varietà di metodi di comunicazione e di recupero di informazioni»<sup>24</sup>.

In tale arresto giurisprudenziale si coglie la valorizzazione di un carattere essenziale di Internet, e cioè il suo rientrare – indiscutibilmente – nel *genus* dei mezzi di comunicazione, senza poter essere, tuttavia, del tutto assimilato ad alcun altro mezzo di comunicazione esistente, visto che Internet non è soltanto un mezzo di comunicazione<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> La decisione, del 26 giugno 1997, è consultabile *on line* alla pagina <http://supreme.justia.com/us/521/844/case.html> ed è pubblicata in *Reno vs American Civil Liberties Union*, 521 U.S. 844. Per una traduzione in italiano della *opinion of the Court*, v. R. TARCHI (a cura di), *Corso di diritto comparato. Casi e materiali*, I, Milano, 1999, p. 203 ss. Essa rappresenta il primo intervento della Corte suprema federale relativo ai contenuti presenti sulla rete Internet. Nella specie, è stata dichiarata l'incostituzionalità di alcune disposizioni del *Communication Decency Act of 1996*, in quanto contrastanti con la *freedom of speech* sancita dal Primo emendamento.

<sup>24</sup> Nella sentenza si legge espressamente che: «The Internet is a unique and wholly new medium of worldwide human communication. [...] Individuals can obtain access to the Internet from many different sources, generally hosts themselves or entities with a host affiliation. [...] Anyone with access to the Internet may take advantage of a wide variety of communication and information retrieval methods. These methods are constantly evolving and difficult to categorize precisely. But, as presently constituted, those most relevant to this case are electronic mail (e-mail), automatic mailing list services («mail exploders» sometimes referred to as «listservs»), «newsgroups», «chat rooms», and the «World Wide Web.» All of these methods can be used to transmit text; most can transmit sound, pictures, and moving video images. Taken together, these tools constitute a unique medium-known to its users as «cyberspace» – located in no particular geographical location but available to anyone, anywhere in the world, with access to the Internet».

<sup>25</sup> Come noto, in Italia, proprio in ragione di tali criticità, si discute della possibilità di ricondurre il fenomeno Internet nell'alveo dell'art. 15 della Costituzione, piuttosto che nell'alveo dell'art. 21 della stessa, sostanzialmente dibattendosi se la comunicazione in rete sia tutelare attraverso il principio di inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, oppure attraverso il principio di libera manifestazione del pensiero. Sulla configurazione di Internet nell'ordinamento costituzionale italiano, v. A. CERRI, *Telecomunicazioni e diritti fondamentali*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 785 ss.; P. COSTANZO, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 831 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Appunti sulla disciplina costituzionale delle*

La  
ficacia  
lizzabi  
A  
piamen  
Decla  
tions C  
vice, r  
mente  
lare ed  
So  
da que  
Rete c  
tilizzo  
quant'  
dalla F  
da qua  
copyrig  
dell'ac  
che noi  
ma è I

telecomù  
telecomù  
telecomu  
blico, in  
nicazioni  
net e tute  
<sup>26</sup> C  
Proposee  
<http://hrd>  
<sup>27</sup> In  
National  
al., 545 U  
/04-2772  
<sup>28</sup> V.  
Australia  
Others vs

La lettura «tecnica» di Internet, che pone al centro, più che la sua efficacia quale veicolo di comunicazione, il suo essere uno *strumento* utilizzabile a molti fini, trova riscontri in molte altre sentenze successive.

A titolo meramente esemplificativo, può richiamarsi la – ormai ampiamente consolidata – giurisprudenza statunitense che, sulla scorta della *Declaratory Ruling* emanata nel marzo 2002 dalla *Federal Communications Commission*<sup>26</sup>, ha definito la banda larga come un *information service*, negando che fosse un *telecommunications service*, fondamentalmente sull'assunto che «l'accesso ad Internet è una capacità di manipolare ed immagazzinare informazioni»<sup>27</sup>.

Sotto altro profilo, Internet come apparato tecnologico è stato evocato da quelle decisioni che hanno configurato gli strumenti di accesso alla Rete come un mero presupposto per attività poste in essere attraverso l'utilizzo di specifici prodotti software (Iudici, professionali, informativi e quant'altro). In tal senso, può segnalarsi, tra i più recenti, il caso risolto dalla *Federal Court of Australia*, nel quale si è affermato – diversamente da quanto stabilito in altre pronunce<sup>28</sup> – che la violazione delle leggi sul *copyright* operata attraverso il *download* non giustifica la sospensione dell'accesso ad Internet per l'autore delle violazioni, in ragione del fatto che non è tale accesso lo strumento attraverso cui si produce l'infrazione, ma è l'utilizzo – possibile solo per il tramite della connessione, ma da

*telecomunicazioni*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 393 ss.; P. COSTANZO, *Profili costituzionali delle telecomunicazioni*, in F. BONELLI e S. CASSESE (a cura di), *La disciplina giuridica delle telecomunicazioni*, Padova, 1999, p. 347 ss.; P. COSTANZO, *Internet (voce)*, *Diritto pubblico*, in *Dig. disc. pub.*, Agg., Torino, 2000, p. 347 ss.; A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, Milano, 2001, p. 7 ss.; G. CASSANO e A. CONTALDO, *Internet e tutela della libertà di espressione*, Milano, 2009, p. 7 ss.

<sup>26</sup> Cfr. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION, *Declaratory Ruling and Notice of Proposed Rulemaking*, FCC 02-77, 14 marzo 2002, consultabile *on line* alla pagina [http://hraunfoss.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC-02-77A1.pdf](http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-02-77A1.pdf), spec. p. 34 ss.

<sup>27</sup> In tal senso, v., in particolare, la decisione della Corte suprema federale sul caso *National Cable & Telecommunications Association et al. v Brand X Internet Services et al.*, 545 U.S. 967 (2005), consultabile *on line* alla pagina [www.law.cornell.edu/supct/html/04-277.ZS.html](http://www.law.cornell.edu/supct/html/04-277.ZS.html).

<sup>28</sup> V. in particolare, le decisioni della stessa *Federal Court* sui casi *Universal Music Australia Pty Ltd vs Cooper*, [2005] FCA 972, e *Universal Music Australia Pty Ltd and Others vs Sharman License Holdings Ltd and Others*, [2005] FCA 1242.

essa distinto – del software particolare, in grado di violare le leggi sul *copyright*<sup>29</sup>.

Queste brevi notazioni circa la natura giuridica di Internet risultano di fondamentale importanza per delineare correttamente cosa si deve intendere per diritto di accesso ad Internet. Non già, dunque, diritto ad avere la mera possibilità di comunicare, bensì diritto ad accedere ad uno strumento che consente di realizzare molteplici fondamentali interessi tutelati a livello primario nei vari ordinamenti giuridici<sup>30</sup>.

In questa prospettiva si fa particolarmente apprezzare la citata la *décision* del *Conseil constitutionnel* francese, che costituisce un arresto fondamentale in materia, non solo perché opera una esplicita classificazione dell'accesso ad Internet in termini di «diritto», ma soprattutto in quanto essa afferma che il diritto di accesso ad Internet va ricondotto sotto la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789, cioè sotto il documento più «solenne» tra quelli che compongono il *bloc de constitutionnalité*<sup>31</sup>,

<sup>29</sup> Cfr. la sentenza del 4 febbraio 2010 resa dalla *Federal Court of Australia*, sul caso *Roadshow Films Pty Ltd v iiNet Limited* (No. 3) [2010] FCA 24, consultabile *on line* alla pagina [www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2010/24.html](http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2010/24.html), a tenore della quale: «it is obvious that the [...] provision of the Internet was a necessary precondition for the infringements which occurred. However, that does not mean that the provision of the Internet was the «means» of infringement. The provision of the Internet was just as necessary a precondition to the infringements which occurred...»: «the use of the BitTorrent system as a whole was not just a precondition to infringement; it was, in a very real sense, the «means» by which the applicants copyright has been infringed. This is the inevitable conclusion one must reach when there is not a scintilla of evidence of infringement occurring other than by the use of the BitTorrent system. Such conclusion is reinforced by the critical fact that there does not appear to be any way to infringe the applicants copyright from mere use of the Internet. There will always have to be an additional tool employed»; «absent the BitTorrent system, the infringements could not have occurred» (§§ 401-402).

<sup>30</sup> In questi termini senz'altro P. PASSAGLIA, *Diritto di accesso ad Internet e giustizia costituzionale comparata. Una (preliminare) indagine comparata*, cit., p. 473.

<sup>31</sup> Come noto, la costituzione francese della V Repubblica si compone, oltre che della Carta del 1958, di diversi testi costituzionali che, nel loro complesso, vanno ad integrare il parametro di giudizio del *Conseil constitutionnel* (definito, per l'appunto, «*bloc de constitutionnalité*» da L. FAVOREU, *Le principe de constitutionnalité. Essai de définition d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel*, in *Recueil d'études en hommage à Charles Eisenmann*, Cujas, Paris, 1975, p. 33 ss. Sul *bloc de constitutionnalité*, per ulteriori riferimenti cfr. P. PASSAGLIA, *La Costituzione dinamica. Quinta Repubblica e tradizione costituzionale francese*, Torino, 2008, in part. p. 175 ss.).

con ciò e  
care<sup>32</sup>.

5. In  
l'impedim  
proprio c  
differenz  
*decidend*  
due casi :

Il *Co*  
sposizion  
sospender  
*count* foss  
autore<sup>33</sup>. I  
considera  
*Commissi*  
restringer  
nonché all  
conosciuta  
ria partic  
mentre «i  
chiunque,  
in particol  
*Conseil* ha  
dall'artico  
quali che f  
conferire s  
teggere» d  
temente, il

<sup>32</sup> Così a  
*net and the A*  
gina Internet.

<sup>33</sup> Si tratt  
2009-669 del  
*Internet* (c.d.

<sup>34</sup> Così to  
*Conseil const*

con ciò ammettendo che non si tratta esclusivamente di diritto a comunicare<sup>32</sup>.

5. Impedire a qualcuno di accedere ad Internet è cosa diversa dall'impedire al medesimo soggetto esclusivamente l'accesso alla rete dal proprio domicilio informatico o comunque da dove egli preferisce. La differenza non è di poco momento, come si coglie indagando le *rationes decidendi* che hanno condotto i giudici costituzionali a pronunciarsi nei due casi sopra citati in chiusura del terzo paragrafo.

Il *Conseil constitutionnel* era chiamato a giudicare la legittimità di disposizioni legislative che consentivano ad una autorità amministrativa di sospendere l'accesso ad Internet di un singolo utente allorché il suo *account* fosse stato utilizzato per porre in essere condotte lesive dei diritti di autore<sup>33</sup>. In sede di valutazione della questione, il *Conseil* ha innanzitutto considerato espressamente che «i poteri sanzionatori [...] abilitano la *Commission de protection des droits*, che non ha potere giurisdizionale, a restringere o ad impedire l'accesso ad Internet a titolari di abbonamento, nonché alle persone che ne beneficiano», ed inoltre che «la competenza riconosciuta a questa autorità amministrativa non è limitata ad una categoria particolare di persone, ma si estende alla totalità della popolazione», mentre «i suoi poteri possono condurre a limitare l'esercizio, da parte di chiunque, del proprio diritto ad esprimersi ed a comunicare liberamente, in particolare dal proprio domicilio». Sulla scorta di tali valutazioni il *Conseil* ha ritenuto che, «avuto riguardo alla natura della libertà garantita dall'articolo 11 della Dichiarazione del 1789, il legislatore non poteva, quali che fossero le garanzie che connotassero l'irrogazione delle sanzioni, conferire siffatti poteri ad una autorità amministrativa allo scopo di proteggere» diritti, quali quello d'autore, la cui tutela non giustifica, evidentemente, il sacrificio imposto al diritto di accedere alla rete<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Così anche J. HUNTLEY, N. MCKERREL e S. ASHGAR *Universal Service, the Internet and the Access Deficit*, SCRIPTed Vol 1(2), 2004, p. 301, consultabile on line alla pagina Internet «[www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/issue2/broadband.asp](http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/issue2/broadband.asp)».

<sup>33</sup> Si tratta, in particolare, degli articoli 5 e 11 di quella che sarebbe divenuta la *loi* n. 2009-669 del 12 giugno 2009, *favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet* (c.d. *Loi Hadopi*).

<sup>34</sup> Così testualmente si legge nella *décision* n. 2009-580 DC, del 10 giugno 2009, del *Conseil constitutionnel*, in particolare al *considérant* 16: «Les pouvoirs de sanction insti-

Questi passaggi della citata sentenza confermano la strumentalità del diritto di accesso ad Internet rispetto alla finalità di garantire la libertà di espressione. Quanto tali considerazioni incidano in concreto sulla definizione dell'accesso ad Internet è più agevolmente individuabile operando un ulteriore richiamo ad un caso, per molti versi analogo, concluso con una pronuncia piuttosto recente della *High Court* irlandese<sup>35</sup>. Nella specie, si contestava un accordo tra società titolari di *copyright* ed un *Internet provider* nel quale veniva previsto che, in determinate circostanze ed a determinate condizioni, il *provider* procedesse ad interrompere il servizio di accesso ad Internet offerto a soggetti che avessero commesso infrazioni alle norme poste a tutela del *copyright*.

Il giudice irlandese, pur affermando che «trattasi di una sanzione grave», anzi tanto grave che «qualcuno potrebbe sostenere che è una imposizione concernente una libertà dell'uomo», a differenza di quello francese ha evidenziato che «non esiste una libertà di violare la legge», peraltro sottolineando che, «sebbene sia comodo avere un accesso ad Internet a casa, molte persone, in Irlanda, debbono soltanto recarsi presso il centro della loro città per ottenere un accesso al costo di circa 1,50 euro all'ora»<sup>36</sup>, ed ha concluso per la legittimità dell'accordo.

A completare il quadro si pone, poi, la citata sentenza della *Sala Con-*

tués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier; [...] la compétence recon- nue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population; [...] que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile; [...] que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins»..

<sup>35</sup> Il riferimento va alla sentenza sul caso *Emi Records (Ireland) Ltd. et al. vs Eircom Ltd.*, [2010] IEHC 108, pronunciata il 16 aprile 2010, consultabile *on line* alla pagina [www.scribd.com/doc/39179082/EMI-Records-v-Eircom-Ltd](http://www.scribd.com/doc/39179082/EMI-Records-v-Eircom-Ltd).

<sup>36</sup> Così *Emi Records (Ireland) Ltd. et al. vs Eircom Ltd.*, cit. nel cui par. 9 si legge testualmente: «This is a serious sanction. Some would argue that it is an imposition on human freedom. There is no freedom, however, to break the law. Further, while it is convenient to have Internet access at home, most people in Ireland have only to walk down to their local town centre to gain access for around 1.50 an hour».

stituziona  
lamentava  
l'obbligo  
lecomunic  
dannato il  
pronuncia  
le bande d  
della decis  
società de  
blici, a be  
tire, in fon  
Come  
sto contest  
seil france  
trati sull'al  
e dunque s

6. Con  
il diritto -  
cioè di util  
daltà e cor  
tivamente  
sponibili o  
Un eve  
nibili on li  
scontato ch

<sup>37</sup> Cfr. *Le*

<sup>38</sup> Cfr. an  
manos, intitol  
consultabile  
2014\_04\_08\_

<sup>39</sup> Giova,  
sede tratteren  
consapevolzi  
esperienze pre  
stintivi che m  
simo futuro.

stitucional costaricense, che ha deciso un *recurso de amparo* nel quale si lamentava la mancata tempestiva attuazione, da parte del Governo, dell'obbligo fissato per legge di rendere concorrenziale il mercato delle telecomunicazioni<sup>37</sup>. Accogliendo il ricorso, la *Sala Constitucional* ha condannato il Governo a porre in essere, entro tre mesi dal deposito della pronuncia, gli atti di propria competenza per rilasciare le concessioni per le bande di frequenza di telefonia cellulare ed altre onde. A fondamento della decisione si è posto il principio secondo cui, «nella situazione della società dell'informazione o della conoscenza, si impone ai poteri pubblici, a beneficio degli amministrati, il compito di promuovere e garantire, in forma universale, l'accesso a[lle] nuove tecnologie»<sup>38</sup>.

Come è chiaro, l'accesso che è stato preso in considerazione in questo contesto è cosa diversa da quello cui hanno fatto riferimento il *Conseil* francese e/o la *High Court* irlandese. Qui, infatti, non ci si è concentrati sull'atto dell'accedere ad Internet, ma sulla possibilità di accedervi, e dunque sulla mera accessibilità.

6. Come si osservava già nel paragrafo 2, altro è, per l'utente, avere il diritto – e la possibilità tecnica (v. *supra*) – di accedere ad Internet, e cioè di utilizzare concretamente e materialmente la rete secondo le modalità e con i limiti appena evidenziati; altro è riuscire ad accedere effettivamente alle informazioni, ai servizi o alle esperienze agognate e disponibili *on line*<sup>39</sup>.

Un eventuale problema di diritto di accesso alle informazioni disponibili *on line* astrattamente si pone in quanto, di fatto, non è per nulla scontato che per l'utente di Internet, e cioè per un soggetto che abbia ef-

<sup>37</sup> Cfr. *Ley General de Telecomunicaciones* n. 8642, del 4 giugno 2008.

<sup>38</sup> Cfr. anche, sul punto, il rapporto della Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intitolato «*Libertad de expresión e Internet*», licenziato il 31 dicembre 2013, consultabile alla pagina Internet, [www.ous.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014\\_04\\_08\\_Internet\\_WEB.pdf](http://www.ous.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf)

<sup>39</sup> Giova, incidentalmente, fin d'ora avvertire che per semplicità di analisi in questa sede tratteremo soltanto il tema dell'accesso alle informazioni presenti *on line*, con la consapevolezza che il tema della fruibilità dei servizi e quello della praticabilità delle esperienze presentano, rispetto a quello, aspetti evidentemente comuni, ma anche tratti distintivi che meritano senz'altro di essere approfonditi, come ci si propone di fare nel prossimo futuro.

fettivo e concreto accesso alla rete, sia sempre possibile, o quanto meno facile, accedere ad una tale informazione a cui egli sia interessato. E ciò per svariate ragioni che spaziano dalla sua incapacità a rintracciare l'informazione in questione, alla possibilità che l'informazione sia custodita in una banca dati *on line* con accesso riservato solo agli abbonati o a chi abbia una particolare qualifica.

Del resto, come noto, il web è una immensa banca di dati, o meglio una immensa banca di banche dati, nella quale ogni giorno vengono riversati miliardi di nuovi dati, miliardi di nuove informazioni, che si sommano a quelle già presenti e con queste si confondono e si amalgamano, sino a diventare come tante tessere di un unico indistinto *puzzler*, che viene continuamente alimentato dal detto flusso, costante, e spesso confuso, di informazioni.

Si tratta di informazioni di ogni genere e contenuto. Da quelle pubblicate da giornalisti professionisti su siti che svolgono espressamente attività informativa, a quelle istituzionali (ad esempio di Ministeri e Università), a quelle commerciali (diffuse principalmente sui siti Internet delle aziende), fino a quelle, e sono la stragrande maggioranza, postate da semplici utenti sui siti più disparati e soprattutto, oggi, tramite i social-network, nei quali i *cyber-utilizzatori* inseriscono (normalmente senza porsi alcun problema di *privacy*) notizie, fotografie, comunicazioni e quant'altro, che riguardano loro o altri.

Per il singolo utente orientarsi in questo mare di dati non è facile, ed anzi a volte è particolarmente difficile, quando non addirittura arduo, visto che, come ovvio, l'enorme eccesso di offerta informativa – in uno con la de-strutturazione del web, all'interno del quale le informazioni appaiono memorizzate in siti e pagine – può comportare per lui la concreta difficoltà di rintracciare la notizia di suo interesse. Circostanza questa aggravata dall'osservazione per cui in rete è di gran lunga residuale l'ipotesi che qualcuno venga a conoscenza di una informazione perché qualcun altro la propone ad una indefinita pluralità di utenti (come accade, invece, per la stampa tradizionale); essendo, al contrario, normale che l'utente vada alla ricerca dell'informazione che gli interessa o comunque svolga ricerche mirate su una persona o una circostanza.

A semplificare la vita dell'utente di Internet, e dunque a rendere di fatto realizzabile, nel mare di dati che è la rete, la ricerca delle informazioni agognate dal singolo, sono i c.d. motori di ricerca (in inglese *search*

*engine*).  
sibile di  
classific  
il grado  
web so  
offrono

Internet  
sfare le  
tente su  
cerca<sup>40</sup>.

lizzato i

Piú

prescelt

cerca, l'

indicata

il quale

scono li

pure, ne

«memo

Infra

operanti

stuali di

sorsa o

svolger

della R

che nul

messo

<sup>40</sup> Su

blema del

Garante F

lato «Reti

pendenti:

e successi

che il «Pa

adottato i

nali», rep

<sup>41</sup> Cf

engine), e cioè sistemi automatici che analizzano il maggior numero possibile di dati raccolti, e restituiscono un indice dei contenuti disponibili classificandoli in base a formule statistico-matematiche che ne indichino il grado di rilevanza data una determinata chiave di ricerca. Riguardo al web sono denominati motori di ricerca i siti (e, dunque, i *provider*) che offrono il servizio *on line* di rinvenimento in tempo reale dei contenuti di Internet – pubblicati su altri siti (c.d. siti sorgente) – che possono soddisfare le esigenze dell'utente, individuati in funzione delle parole che l'utente stesso immette nel motore e, dunque, usa per svolgere la sua ricerca<sup>40</sup>. Nel mondo occidentale, il motore di ricerca di gran lunga più utilizzato è «Google».

Più nel dettaglio, può dirsi che attraverso l'utilizzazione del motore prescelto, e dunque in ragione delle parole che utilizza per svolgere la ricerca, l'utente raggiunge la data informazione in quanto questa gli viene indicata, normalmente insieme ad altre, in risposta dal motore di ricerca, il quale a sua volta la recupera, nel mare di informazioni che costituiscono Internet, da un sito sorgente su cui la notizia è già pubblicata, oppure, nel caso in cui la risorsa originale sia irraggiungibile, dalla propria «memoria *cache*».

Infatti, tramite la funzione c.d. «copia *cache*» molti motori di ricerca operanti sul web mettono a disposizione degli utenti una copia di dati testuali di ogni pagina (di ogni sito Internet) archiviata per quando la risorsa originale sia irraggiungibile. In questo modo, essi finiscono per svolgere una vera e propria attività di memorizzazione di tutti i contenuti della Rete, finalizzata a far sí che Internet non dimentichi nulla, e cioè che nulla possa essere distrutto di ciò che è stato, almeno una volta, messo *on line*<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Sulla delicatezza del ruolo svolto dai motori di ricerca di Internet rispetto al problema del trattamento dei dati personali presenti *on line* si è a più riprese pronunciato il Garante Privacy italiano, dapprima con un provvedimento del 10 novembre 2004, intitolato «Reti telematiche e Internet. Motori di ricerca e provvedimenti delle Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. diritto all'oblio», doc. web n. 1116068, e successivamente con una serie di iniziative assunte nei confronti di «Google». Cfr. anche il «Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca» adottato il 4 aprile 2008 dal «Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali», reperibile sul sito, [http://ec.europa.eu/justice\\_home/fsj/privacy/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm).

<sup>41</sup> Cfr. V.M. SCHONBERGER, *Delete: the virtue of forgetting in the digital age*, Prin-



A questo punto, occorre svolgere una precisazione. L'utente può accedere alle informazioni presenti *on line* senza passare per un motore di ricerca quando già conosca il *domain name* del sito sul quale le informazioni in questione sono pubblicate, perché in tal caso, piuttosto che effettuare la ricerca attraverso il motore di ricerca, egli potrà limitarsi a digitare le lettere (ed eventualmente i numeri) che compongono il *domain name* nell'apposita barra di ricerca del *browser* di Internet utilizzato, ed avrà così accesso alla *home page* del sito sul quale (in qualche modo<sup>42</sup>) troverà la notizia che gli interessa.

Oppure può addirittura accadere che l'utente conosca già l'indirizzo preciso della pagina del web nella quale è pubblicata l'informazione di suo interesse. In tal caso, egli non passerà nemmeno per la *home page* del sito di cui detta pagina fa parte (come cennato, c.d. sito sorgente, cioè quello che ospita l'informazione) in quanto, digitando l'indirizzo preciso di questa nell'apposita barra di ricerca del *browser* di Internet, avrà direttamente accesso all'informazione pubblicata.

Nella stragrande maggioranza dei casi, però, i *cybernauti* vanno oggi alla ricerca *on line* di informazioni di cui ignorano la collocazione fisica nella rete (e cioè la pagina Internet o anche il sito che le ospitano), o addirittura cercano ciò che non conoscono in quanto partono, ad esempio, da un nome di persona per scoprire circostanze a questa riferiti e che al principio essi non conoscono. Ciò in quanto la più straordinaria caratteristica di Internet è costituita proprio dal fatto che le informazioni presenti *on line*, anche se sconosciute all'utente o pubblicate in siti e pagine web da questo sconosciute, possono facilmente essere raggiunte grazie alla

etcon University Press, USA, 2009, tradotto in italiano per i tipi di Egea: «Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale», Milano, 2010; ma anche E. HOOG, *Memoire Année Zéro*, Parigi, 2009. E prima ancora sempre V.M. SCHONBERG, con il saggio intitolato *Useful Void: The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing*, in *KSG Working Paper*, Harvard, 2007, nel quale l'autore già proponeva, per ovviare alla impossibilità attuale di cancellare i contenuti di Internet, di utilizzare accorgimenti tecnologici che prevedano la distruzione degli algoritmi decorso un certo lasso di tempo dall'immissione del dato in Rete.

<sup>42</sup> Se la notizia non è visibile nella *home page* del sito, l'utente avrà, con tutta probabilità, a questo punto bisogno di utilizzare il motore di ricerca interno che molti siti mettono a disposizione dei propri visitatori, salvo che egli non preferisca, in alternativa, esplorare il sito pazientemente accedendo a tutti i suoi contenuti alla ricerca dell'informazione che gli interessa.

operatività  
motore di  
per svolge  
link conte  
piuta.

Dunqu  
net può es  
trattività c  
pacità di c  
tempo, inf  
l'utente no  
pulsando i  
ranza dei  
mento di  
del monde

7. Chi  
tuno ripre  
accesso al

Si dice  
logico risp  
delle infor  
lisi, può q  
possa disc  
zioni in In  
abbia già  
cesso alla  
puter (o, j  
struttura te  
possibilità  
culturali, l

Questo  
tenuti, cor  
riati Paesi  
che e giur  
è già dato  
legislativo

operatività dei motori di ricerca. In definitiva, all'utente basta inserire nel motore di ricerca la parola o le parole chiave che egli intende utilizzare per svolgere la ricerca, e il servizio fornirà un indice, e cioè un elenco, di link contenenti materiale, e cioè informazioni, afferenti alla ricerca compiuta.

Dunque, è grazie all'operatività di questi motori di ricerca che Internet può essere ciò che oggi ci appare. Gran parte del fascino e dell'attrattività che la rete esercita sugli utenti, infatti, consiste proprio nella capacità di questa di contenere all'infinito, e cioè senza limiti di spazio e di tempo, informazioni e dati di qualsiasi tipo e specie. In altre parole, se l'utente non avesse la ragionevole certezza di poter trovare *on line*, compulando il motore di ricerca giusto, qualche (e, nella stragrande maggioranza dei casi, molto più che qualche) informazione su qualsiasi argomento di suo interesse, Internet oggi non sarebbe quel che è, e la storia del mondo degli ultimi anni sarebbe stata, con tutta probabilità, diversa.

7. Chiarito il ruolo svolto in Internet dai motori di ricerca, è opportuno riprendere il discorso, sin qui solo accennato, in tema di diritto di accesso alle informazioni presenti *on line*.

Si diceva, nel paragrafo 2, che l'accesso alla rete costituisce un *prius* logico rispetto alla possibilità di considerare un problema di accessibilità delle informazioni presenti in Internet. Approfondendo il livello di analisi, può qui chiarirsi ulteriormente il concetto osservando che perché si possa discutere di un (qualche, ipotetico) diritto di accesso alle informazioni in Internet in capo al singolo utente, occorre ovviamente che questi abbia già assicurato l'accesso ad Internet e ai suoi contenuti, e cioè l'accesso alla rete inteso non solo come collegamento fisico tra il suo computer (o, più in generale, il suo dispositivo di connessione) e la infrastruttura telematica che consente la fruizione di Internet, ma anche come possibilità di navigare tra i contenuti del web senza ostacoli tecnologici, culturali, linguistici, giuridici, politici e quant'altro.

Questo tema, cioè quello del diritto all'accesso alla rete e ai suoi contenuti, come visto in precedenza, è stato oggetto negli ultimi anni, in svariati Paesi, di disquisizioni politiche, sociologiche, antropologiche, tecniche e giuridiche, oltre che di posizioni istituzionali significative, di cui si è già dato sinteticamente conto. Piuttosto ignorato, invece, tanto a livello legislativo, quanto giurisprudenziale e dottrinale, sino ad oggi è stato il

tema dell'accesso all'informazione in Internet. Tema che, facendo un notevole sforzo di sintesi, potrebbe essere tradotto nella domanda: l'utente del web (e dunque, conviene ribadirlo, l'utente al quale sia già garantito il collegamento ad Internet e la libera navigazione all'interno dei contenuti del web) ha, o meno, il diritto di accedere, salvo le ovvie limitazioni dovute alle privative industriali o d'autore, a tutte le informazioni presenti *on line*? In altre parole: l'utente di Internet ha davvero un (qualche) diritto a che in Rete egli possa rintracciare qualsiasi informazione sia di suo interesse quando questa non sia inserita in una banca dati accessibile solo ad utenti abilitati? In definitiva: noi tutti abbiamo, o non abbiamo, il diritto di accedere alle informazioni pubblicate *on line* e rese così di pubblica e libera fruizione?

La risposta a queste domande potrebbe, in prima battuta, apparire, per certi versi, scontata. Non c'è dubbio, infatti, che esiste la possibilità per ognuno di noi, che disponga di un accesso ad Internet e goda della libera fruizione dei contenuti del web, di andare alla ricerca *on line* delle informazioni di suo interesse e, una volta rinvenute tali informazioni, di fruirne pianamente se le dette informazioni sono rese effettivamente accessibili a tutti senza restrizioni.

Dunque, senz'altro esiste tecnicamente questa possibilità. Che ad essa corrisponda un diritto soggettivo è, però, altra storia. Ed è storia quanto mai attuale se è vero, come è vero, che in una recente sentenza – alla quale è dedicato il paragrafo che segue<sup>43</sup> – la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha sostanzialmente disconosciuto l'esistenza di un tale diritto.

Ma andiamo con ordine.

Il diritto soggettivo di accedere a informazioni diffuse, pubblicate o comunque da qualche parti esistenti e fruibili, è stato teorizzato già prima che esplodesse il fenomeno telematico e che fosse inventato Internet.

A questo proposito può citarsi l'art. 19 della Dichiarazione universale

<sup>43</sup> Si tratta della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014, causa C-131/12, Mario Costeja González e AEPD contro Google Spain e Google Inc., commentata in Italia, tra l'altro, da A. PALMIERI e R. PAROLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi quad. Foro it.*, 1, 27 maggio 2014, e da F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Brevi note (ancóra) su Internet e oblio alla luce del caso «Google Spain» e altri recenti (contraddittori) arresti pretori*, in *Danno resp.*, 2014, p. 1343.

dei diritti  
ritto alla  
sere molt  
diffonden  
frontiere»  
chiaro e c  
stituzione  
espressan  
da fonti a

Meno  
sito, l'art.  
che fa esp  
municare  
le informa  
zione itali  
ognuno di  
venga con  
mare, esse  
diritti sian  
proprio pe  
solo nella  
dotto di ur

In con  
che il dirit  
zioni acces  
stro ordina

7.1. Co  
stizia dell'  
all'esito d  
«González  
tema della  
tori di ricer

La pror  
cernente la  
ritto all'ide  
per il propr

dei diritti dell'uomo del 1948, a tenore del quale «ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere». Ed inoltre può ricordarsi che, in modo ancora più incisivo, chiaro e calzante rispetto alla fattispecie qui in esame, l'art. 5 della Costituzione della Repubblica Federale di Germania, del 1949, riconosce espressamente ad «ognuno» il diritto di «informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti».

Meno efficaci – ma solo sul piano linguistico – appaiono, in proposito, l'art. 1 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), che fa espresso riferimento esclusivamente al diritto di «ricevere» e «comunicare informazioni o idee», tralasciando dunque il diritto a ricercare le informazioni, e quindi il diritto ad informarsi, e l'art. 21 della Costituzione italiana, che, come noto, sancisce espressamente il solo diritto di ognuno di «manifestare liberamente il proprio pensiero», sebbene questo venga comunemente interpretato come comprensivo dei diritti ad informare, essere informato ed informarsi in quanto si ritiene che tali ultimi diritti siano il presupposto logico indefettibile del diritto a manifestare il proprio pensiero, giacché questo può essere davvero libero e personale solo nella misura in cui sia effettivamente informato, e cioè risulti il prodotto di una attività anche auto-informativa svolta dall'individuo.

In considerazione di quanto appena osservato potrebbe concludersi che il diritto di ricercare *on line*, attraverso motori di ricerca, le informazioni accessibili a tutti che ci interessano, sia non solo esistente nel nostro ordinamento giuridico, ma addirittura costituzionalmente tutelato.

7.1. Come si è anticipato nel precedente paragrafo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza emessa il 13 maggio scorso all'esito del giudizio passato alle cronache mondiali come il caso «González vs. Google Spain» (anche «Google Spain»), ha affrontato il tema della ricerca di informazioni in Internet effettuata attraverso i motori di ricerca.

La pronuncia in questione tratta, in particolare, la problematica concernente la possibilità, per un consociato che voglia tutelare il proprio diritto all'identità o il proprio diritto all'oblio (ma lo stesso sarebbe a dirsi per il proprio diritto alla reputazione), di chiedere ai motori di ricerca di

non indirizzare piú gli utenti eventualmente interessati su una determinata risorsa (*id est*, su determinate pagine Internet) contenente una certa notizia asseritamente dannosa per lui. Ed infatti, nell'impossibilità materiale, tanto di evitare che le notizie finiscano in rete, quanto di ottenere che le stesse dalla rete siano cancellate (impossibilità dovuta al fatto che ogni informazione riversata in Internet, come detto, viene fatta oggetto di infinite copie e per tanto risulta pressoché impossibile da eliminare), al malcapitato, che voglia provare a tutelare i suoi diritti, e che ha un interesse concreto ad evitare che i consociati accedano all'informazione ritenuta illecita e per lui dannosa, non resta altro che provare ad imporre ai motori di ricerca di non aiutare i cibernauti a rintracciare *on line* la notizia sgradita<sup>44</sup>.

All'esito del suo ragionamento la Corte è pervenuta (tra l'altro, ribaltando le conclusioni dell'Avvocato Generale depositate nel giugno scorso) a soluzioni che hanno scatenato un dibattito mondiale sull'accessibilità delle informazioni presenti in Internet e sul ruolo dei motori di ricerca<sup>45</sup>.

Per quanto interessa alla presente riflessione giova concentrare l'attenzione esclusivamente sull'aspetto della sentenza che riguarda precipuamente il tema dell'obbligo di deindicizzazione che la Corte impone al

<sup>44</sup> È la stessa sentenza della CGUE, al paragrafo n. 19, a ricordare che il giudice del rinvio pregiudiziale (e cioè l'Audiencia Nacional spagnola) aveva espressamente affermato che il *thema decidendum* del giudizio era costituito dall'interrogativo circa l'esistenza e la natura di eventuali obblighi a carico dei «gestori di motori di ricerca per la tutela dei dati personali delle persone interessate, le quali non desiderino che alcune informazioni, pubblicate sui siti web di terzi e contenenti loro dati personali che consentono di collegare ad esse dette informazioni, vengano localizzate, indicizzate e messe a disposizione degli utenti di Internet in modo indefinito. La risposta a tale quesito dipenderebbe dal modo in cui la direttiva 95/46 deve essere interpretata nel contesto di queste tecnologie che sono apparse dopo la sua pubblicazione».

<sup>45</sup> Tra le riflessioni europee piú interessanti, sebbene di tenore molto diverso rispetto a quello del presente scritto, v. V.L. BENABOU e J. ROCHFELD, *Le moteurs de recherche, maîtres ou esclaves du droit à l'oubli numérique? Acte I: Le moteur, facilitateur d'accès, agrégateur d'informations et responsable de traitement autonome*, nonché N. MARTIAL BRAZ e J. ROCHFELD, *Le moteurs de recherche, maîtres ou esclaves du droit à l'oubli numérique? Acte II: Le droit à l'oubli numérique, l'éléphant et la vie privée*, entrambi in *Recueil Dalloz*, 10 juillet 2014, n. 25, rispettivamente pp. 1476 e 1481.

motore  
conten

A l  
diversi  
medesi  
il moto  
piuttos  
vere la

Sul  
«gli art  
95/46 c  
ritti pre  
sate sia  
obbliga  
una ric  
gine wo  
persona  
previan  
e ciò e  
web sia

Seb  
Corte (e  
comma  
senso c  
si deve  
mazioni  
stato att  
séguito

<sup>46</sup> La  
zione con  
nell'elenco  
di una per  
sta persor  
utente di  
ruolo dec  
piú rileva  
sata che n

motore di ricerca al fine realizzare l'interesse del singolo a che un certo contenuto, che lo pregiudica, non sia reso piú fruibile *on line*.

A tal riguardo la sentenza dichiara di poter risolvere il conflitto tra i diversi interessi in gioco solo in ragione di un attento bilanciamento dei medesimi; per poi concludere affermando che appare opportuno onerare il motore di ricerca del compito di non indicizzare piú le pagine sgradite, piuttosto che chiedere al c.d. sito sorgente di non pubblicare o di rimuovere la notizia sgradita<sup>46</sup>.

Sul punto, l'affermazione della Corte di Giustizia risulta perentoria: «gli articoli 12, lettera *b*), e 14, primo comma, lettera *a*), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a séguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita» (paragrafo n. 88).

Sebbene, proseguendo il discorso, e cosí concludendolo, la stessa Corte (al paragrafo n. 99) precisi che gli articoli 12, lettera *b*), e 14, primo comma, lettera *a*), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione, riguardante la sua persona, non venga piú, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a séguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo

<sup>46</sup> La conclusione in parola non convince. Ed ancor meno convince la veloce spiegazione con cui la Corte cerca di supportarla osservando *sic et simpliciter* che: «l'inclusione nell'elenco di risultati – che appare a séguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona, poiché facilita notevolmente l'accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire un'ingerenza piú rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore della suddetta pagina web».

che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato.

In ogni caso, il passaggio della sentenza in parola che piú interessa la riflessione qui condotta è quello in cui la CGUE arriva ad affermare che il diritto individuale a che una notizia non sia piú resa fruibile *on line* prevale, in linea di principio, non soltanto rispetto al diritto all'esercizio dell'impresa del gestore del motore di ricerca, ma anche all'interesse del pubblico ad accedere all'informazione suddetta, sempre che non risulti, per ragioni particolari – come, ad esempio, il ruolo ricoperto, nel contesto sociale di riferimento, dal soggetto che chiede la deindicizzazione – che l'ingerenza nei diritti fondamentali di quest'ultimo è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all'informazione di cui trattasi.

Questa, in sintesi, la pronuncia che ha suscitato reazioni vivaci in tutto il mondo ed ha costretto Google a far fronte, negli scorsi mesi, ad oltre centoventimila richieste da parte di soggetti interessati ad ottenere la deindicizzazione di notizie per loro asseritamente dannose.

7.2. Con la recente sentenza del 16 luglio 2013 (caso *Węgrzybowski e Smolczewski vs. Polonia*, Rc. N. 33846/2007, in breve anche *Węgrzybowski*), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) è intervenuta sul tema del bilanciamento tra libertà di espressione, interessi individuali incisi dall'esercizio di tale libertà e interesse pubblico a conoscere una data informazione resa pubblica, trattando la questione in termini tutto sommato simili a quelli della sentenza della CGUE considerata nel precedente paragrafo.

Nel caso in questione, in realtà – a differenza del caso spagnolo su cui si è pronunciata la CGUE – il giudice nazionale aveva già accertato il carattere diffamatorio della notizia, la quale dunque, nella tesi del ricorrente, andava rimossa da Internet in quanto, per l'appunto, diffamatoria, e non in quanto lesiva del diritto all'oblio. Dunque, nella vicenda considerata dalla CEDU, a ben vedere, la posizione del ricorrente appariva piú forte rispetto al caso «Google Spain».

Ciò malgrado, la sentenza disconosce all'interessato il diritto ad ottenere la rimozione del materiale informativo pubblicato *on line*, in considerazione del fatto che, secondo la Corte, il punto di equilibrio tra l'inte-

resse alla  
matoria) )  
persona c  
viduato n  
un'aggiu  
che speci  
putata dif

Per sc  
mozione  
eliminazi  
fatto nell  
entrano n  
judicial a  
val from  
past beer  
tacks on

Come  
offerta di  
confronti  
stampa. C  
ticolo giu  
quotidian  
8 della C

Il pu  
pena cita  
condo la  
o precis  
un'imme  
menti sto  
di una se

<sup>47</sup> Cfr.  
diffamatori  
cyberspazi  
grzybowski  
net [www.ftc.gov](http://www.ftc.gov)  
corte\_euro

<sup>48</sup> Il p

resse alla conservazione della notizia (pur non corretta, e finanche diffamatoria) nel patrimonio informativo dei giornali in rete e la pretesa della persona coinvolta alla tutela della sua identità personale può essere individuato nell'eventuale obbligo, posto a carico dell'*editor*, di pubblicare un'aggiunta o una nota ad una fonte disponibile in un archivio Internet, che specifichi la circostanza che l'informazione in questione è stata reputata diffamatorio dall'Autorità giudiziaria.

Per scartare la diversa ipotesi alternativa, costituita dall'ordinare la rimozione del contenuto illecito da Internet, la Corte rileva come la totale eliminazione di un articolo giornalistico pubblicato *on line* non rientri affatto nelle prerogative giurisdizionali. Sul punto, i Giudici di Strasburgo entrano nel merito della questione, osservando che «it is not the role of judicial authorities to engage in rewriting history by ordering the removal from the public domain of all traces of publications which have in the past been found, by final judicial decisions, to amount to unjustified attacks on individual reputations».

Come è stato notato<sup>47</sup>, il principio risulta corroborato dalla protezione offerta dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'interesse pubblico all'accesso agli archivi Internet della stampa. Conseguentemente, il rimedio della rimozione integrale di un articolo giornalistico diffamatorio, pubblicato nella versione *on line* di un quotidiano, finalizzata alla tutela della reputazione degli individui ex art. 8 della Convenzione, risulta sproporzionato.

Il punto di incontro tra le esigenze poste dai due articoli di legge appena citati, viceversa e come già cennato, dovrebbe individuarsi – secondo la Corte – nell'obbligo, a carico dell'*editor*, di pubblicare aggiunte o precisazioni all'articolo in questione, che consentano al pubblico un'immediata contestualizzazione dello stesso alla luce degli avvenimenti storici successivi alla pubblicazione quale, ad esempio, l'emissione di una sentenza che ne accerti il carattere diffamatorio<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> Cfr. L. NANNIPIERI, *La sopravvivenza on line di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio: la pretesa alla conservazione dell'identità e la prigione della memoria nel cyberspazio. Osservazioni intorno a Corte CEDU, IV Sez., sentenza 16 luglio 2013 (Węgrzybowski e Smolczewski vs. Polonia, Rc. N. 33846/2007)*, disponibile alla pagina Internet [www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti\\_forum/giurisprudenza/corte\\_europea\\_diritti\\_uomo/0030\\_nannipieri.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf), visitata il 20 luglio 2014.

<sup>48</sup> Il principio appare conforme a quello a più riprese affermato anche dalla giuri-



7.3. Il tema indagato dalla CGUE e dalla CEDU, nei casi esaminati nei due precedenti paragrafi, è stato oggetto anche in Italia di alcuni recenti significativi arresti pretori, che però vanno in una diversa direzione rispetto a quelle (pure, come visto, tra loro diverse) tracciate dalle corti europee.

Ed infatti, nella sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012<sup>49</sup>, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'interessato, piuttosto che al motore di ricerca, al fine di tutelare i suoi diritti della personalità, ed in specie il suo (asserito) diritto all'oblio, aveva titolo a rivolgersi direttamente al gestore del sito c.d. sorgente, il quale sarebbe dunque obbligato – se mantiene l'informazione disponibile *on line* e dunque fruibile per tutti o, comunque, per un certo numero di utenti – ad aggiornare l'informazione così che risulti sempre attuale e completa.

La vicenda in questione nasceva dalla richiesta del ricorrente, rivolta al Garante Privacy prima ed al Tribunale civile di Milano poi, di ottenere lo spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un sito web non indicizzabile dai motori di ricerca, ovvero, in subordine, l'integrazione dello stesso con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda narrata.

Nell'occasione, in particolare, il ricorrente lamentava che l'articolo in questione desse correttamente informazioni circa il suo arresto, ma non recasse altresì la notizia – distinta e successiva – che l'inchiesta giudiziaria si era poi conclusa con il proscioglimento. Egli, dunque, non contestava la veridicità del contenuto dello scritto, né il fatto che esso potesse essere considerato ancora di pubblico interesse, sicché nella fattispecie non emergeva tecnicamente l'esigenza di tutelare il «diritto all'oblio», bensì, la differente esigenza dell'interessato a che la notizia in questione non sia resa disponibile *on line* in quanto, non essendo completa ed aggiornata, giacché non fa espresso riferimento al successivo proscioglimento, «getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica»<sup>50</sup>.

sprudenza americana, a partire dal caso *Georg Firth vs State of New York*, Court of Appeals of the State of New York, July 2<sup>nd</sup> 2002, 98 *N.Y.2d* 365 (2002).

<sup>49</sup> La sentenza è pubblicata, *ex multis*, in *Danno resp.*, 2012, p. 747. Per note critiche v. F. DI CIOMMO e R. PARDOLESI, *op. cit.*, p. 701 ss.;

<sup>50</sup> Cfr. G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, cit., p. 392.

Il  
valuta  
mazio  
stanter  
risulti  
in rela

La  
il giud  
salvo p  
la can  
corrette  
dell'int  
bisogna  
tizia, o  
risulta  
lare (ne  
sviluppi  
vole acc

La t  
obbligo  
«fatto s  
mente d  
sonale»  
personal  
quando  
stente c  
può esse  
«emerge  
getto cui  
zione e l

<sup>51</sup> Tale  
mento del  
luzione del  
evincentesi  
nati» in rel  
originariam

Il vero *thema decidendum*, dunque, nel caso di specie si risolveva nel valutare se esiste il diritto soggettivo del singolo individuo a che le informazioni che lo riguardano, presenti *on line*, siano sempre e comunque costantemente aggiornate in modo che l'identità personale dell'interessato risulti fedelmente rappresentata nel suo dinamico divenire, e cioè anche in relazione agli accadimenti più recenti.

La Cassazione – al contrario di quanto avevano ritenuto il Garante e il giudice di prime cure – ha riconosciuto la sussistenza di tale diritto, salvo precisare che lo stesso non può essere inteso nel senso di imporre la cancellazione dal «web» delle notizie datate, in quanto, all'esito di un corretto bilanciamento degli interessi in rilievo, e dunque anche alla luce dell'interesse della collettività a mantenere memoria delle notizie passate, bisogna piuttosto imporre al responsabile dell'archivio contenente la notizia, o più in generale al responsabile del sito Internet su cui la notizia risulta pubblicata, l'obbligo di predisporre «un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un séguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento».

La Corte ha, inoltre, e nel dettaglio, evidenziato la sussistenza di un obbligo di integrare o aggiornare la notizia non più attuale, divenuta «fatto storico» e quindi transitata nel relativo archivio, ma potenzialmente dannosa per la lesione della «proiezione sociale dell'identità personale» dell'interessato, che ha «diritto al rispetto della propria identità personale o morale». E ciò perché, sempre secondo i giudici, anche quando sussiste, come nella fattispecie, l'interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in epoca passata, e dunque non può essere accolta l'istanza di tutela dell'oblio formulata dall'interessato, «emerge la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda»<sup>51</sup>.

<sup>51</sup> Tale aggiornamento, secondo la Corte, deve essere garantito tramite «il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria», *visto che* «i dati devono risultare «esatti» e «aggiornati» in relazione alla finalità del loro trattamento». In caso contrario, infatti, «la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando, quindi, parziale e

La conclusione cui perviene il ragionamento svolto in sentenza – come già osservato da chi scrive<sup>52</sup> – è potenzialmente esplosiva: ogni gestore di siti Internet, *rectius* chiunque detenga un archivio in rete, dovrebbe impiegare risorse economiche e tecniche per realizzare e gestire quotidianamente un sistema in grado di aggiornare costantemente all'attualità ogni contenuto immesso *on line*. In caso contrario, egli risponderà senz'altro in sede civile per i danni causati, ma, in presenza dei presupposti di legge, anche in sede penale per illecito trattamento dei dati personali dell'interessato.

La distanza tra questa impostazione ed entrambe le impostazioni seguite dalle Corti europee di cui ai precedenti paragrafi – ed in particolare dalla Corte di Lussemburgo nel caso «Google Spain» – risulta evidente.

Altrettanto evidente appare la distanza, dai cennati modelli europei, dell'altra significativa recentissima pronuncia italiana in materia.

Si tratta della sentenza n. 5107 con cui la Corte di Cassazione, III sezione penale, il 3 febbraio di quest'anno<sup>53</sup>, ha statuito, nella celebre vicenda conosciuta come «Google/Vivi Down», che, nel caso di caricamento da parte degli utenti (c.d. *uploaders*), su un sito Internet che offre il servizio di hosting, di un contenuto testuale, audio, video o multimediale, stante la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per i fornitori del servizio, sono gli utenti ad essere titolari del trattamento dei dati personali di terzi. Ed inoltre che i reati di cui all'art. 167 del Codice della privacy devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico solo il titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si

non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera». Su come si possa arrivare a questo risultato, la sentenza non si pronuncia; ma, dalla sua lettura, non sembra evincersi che un obbligo di aggiornamento scatti solo a séguito della formale relativa richiesta dell'interessato (come sembrerebbe più logico, e coerente con i principi emersi in ordine alla (ir)responsabilità del *provider* sino all'attivazione di una procedura di «notice and takedown»), quanto piuttosto che l'obbligo in questione operi a prescindere da qualsiasi iniziativa dell'interessato.

<sup>52</sup> Il riferimento è ancora a F. DI CIOMMO e R. PARDOLESI, *op. cit.*, p. 701 ss.;

<sup>53</sup> La sentenza è pubblicata, *ex ceteris*, in *Foro it.*, 2014, II, p. 346, con commento di F. DI CIOMMO, *Google/Vivi Down, atto finale: l'hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati*.

trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento, senza essere dotato dei relativi poteri decisionali.

8. Come si è già avuto modo di notare in un altro recente scritto<sup>54</sup>, ognuno di noi, tutti i giorni, può vedere (e spesso vede concretamente), anche contro la propria volontà, la propria immagine proiettata in Internet. Accade, ad esempio, quando vengono postati in Rete foto o video (prodotti da telecamere più o meno nascoste, ovvero da semplici telefonini o I-pad) che ci ritraggono, eventualmente insieme ad altri; o quando qualcuno parla di noi in un *post* lasciato su un *forum* di discussione; o, ancora, quando siamo chiamati in causa, più o meno direttamente, in una discussione svolta nell'ambito di un social network («Facebook» su tutti); o, infine, quando qualcosa che ci riguarda viene promossa in Rete per interessi commerciali, artistici, culturali ecc. Senza considerare le ipotesi, senz'altro in media meno frequenti, in cui diveniamo oggetto di attenzione giornalistica perché coinvolti in fatti di cronaca.

Basta, così, interrogare un comune motore di ricerca, inserendo il nostro nome e cognome, per rinvenire in rete, nel breve volgere di pochi secondi, una nostra immagine o notizie che ci riguardano<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> Il riferimento è a F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Brevi note (ancóra) su Internet e oblio alla luce del caso «Google Spain» e di altri recenti (contraddittori) arresti pretori*, cit., p. 1343 ss.;

<sup>55</sup> In un recente articolo comparso su *«Il fatto quotidiano»* del 30 agosto 2014, Marco Lillo indaga un fenomeno singolare, osservando come nei tribunali italiani siano state recentemente intentate alcune cause contro Google, da parte di persone che chiedono al colosso americano di non consentire più agli utenti di effettuare ricerche accostando al proprio nome una o più altre parole, o quanto meno di non suggerire più, una volta che l'utente abbia digitato il nome dell'interessato nella stringa di ricerca, parole, da utilizzare come ulteriori chiave di ricerca, che generano, da parte di Google, risposte non gradite alle persone coinvolte. Si tratta, ad esempio, del cognome dell'ex marito o di un ex fidanzato, ovvero della denominazione di un partito politico al quale l'interessato non vuole più essere associato.

Senonché, come noto, le parole che Google suggerisce come ulteriori parole-chiave (di ricerca) ogni qual volta un utente cominci a digitare le parole da lui scelte per effettuare la sua ricerca sono correlate alle ricerche fatte in precedenza da altri utenti. E così, accanto alla parola «Pirlo» digitata dall'utente, Google oggi suggerisce «tv», in quanto molti utenti evidentemente hanno di recente utilizzato la parola «Pirlo» per cercare la TV *on line* spagnola che trasmette calcio in diretta, e che si chiama, per l'appunto «Pirlo TV», ma subito dopo suggerirà la parola «moglie», perché (anche qui evidentemente) molti

Le possibilità, per qualsiasi persona inserita nella propria comunità di riferimento, che abiti un Paese progredito, di restare realmente fuori da questo vortice di informazioni, che si agita in rete, sono scarsissime. Tanto quanto le speranze di riuscire a far rimuovere da Internet i materiali che riteniamo per noi pregiudizievoli.

Siamo, dunque, in questa prospettiva, tutti, bene o male, volenti o nolenti, proiettati continuativamente in un universo di senso affatto nuovo, all'interno del quale l'immagine di ognuno – o se si preferisce l'identità individuale – si alimenta istante per istante di dati che vengono aggiornati di continuo da (molto spesso) anonimi, o comunque, imprecisati (ed altrettanto spesso, distratti) utenti di Internet<sup>56</sup>, e che sostanzialmente sfuggono al controllo (tanto preventivo, quanto successivo) dell'interessato, mentre vengono percepiti, più o meno fortuitamente, da altri utenti, che proprio sulla base di tali dati si fanno la loro idea di noi<sup>57</sup>.

Abbiamo voluto, e per certi versi lasciato, che Internet invadesse la nostra vita individuale e comunitaria (fino al punto che oggi larga parte

utenti, incuriositi dalle vicende sentimentali del noto calciatore della Juve e della nazionale italiana, Andrea Pirlo, negli ultimi mesi hanno spesso utilizzato le due parole insieme per effettuare le loro ricerche.

<sup>56</sup> Quello dell'anonimato in Internet è un problema diffusamente affrontato in dottrina. Come noto, infatti, mentre alcuni autori sostengono che l'anonimato vada garantito all'utente di Internet in quanto solo così questi può sperare di difendere in qualche modo la sua *privacy* mentre naviga; altri autori evidenziano come l'anonimato determini seri problemi circa l'attribuzione dei fatti illeciti commessi *on line*, e vada pertanto circoscritto. *Ex multis*, v. M. BETZU, *Regolare Internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2012, in part., p. 142; L. VIGNUDELLI, *Il gestore del forum: spunti su identificazione dell'utente, anonimato e (ir)responsabilità*, in *Riv. inf.*, 2011, p. 107; F. DI CIOMMO, *Internet e crisi del diritto privato*, cit.; G. FINOCCHIARO, *Diritto all'anonimato*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ.*, diretto da Galgano, XLVIII, Padova, 2009, p. 411; *Id.* (a cura di), *Diritto all'anonimato, nome e identità personale*, Verona, 2008; V. RICCIUTO, *La tutela della persona di fronte alle Reti telematiche: i profili generali in tema di riservatezza, segretezza, anonimato*, in L. NIVARRA e V. RICCIUTO (a cura di), *Internet e diritto dei privati*, Torino, 2002, p. 110. In definitiva, può dirsi che attualmente, da un lato, in Internet ogni utente, se vuole, può navigare coperto da anonimato; dall'altro, in ragione della ragnatela informativa costituita in particolare dai *social network*, in rete è senz'altro più semplice che in passato, anche partendo da poche informazioni, ricostruire l'identità (o una qualche identità) di qualcuno.

<sup>57</sup> Per interessanti considerazioni v. G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf.*, 2007, p. 511.

della r  
meno c  
per tut

De  
un arcl  
mente  
sere no  
ovunqu  
e le di  
sull'uc  
oggi tu  
mente  
suo Ip  
quant'  
quella  
cui pri  
accede

Per  
zionali  
accetta  
fonda

Al  
giuridic  
soluzio  
dimens  
tecnolo  
per tutt

Ed  
battagli

<sup>58</sup> L  
MANN C  
pellaro, l  
lennio si  
coli dett  
egli stess  
credito, (

© Edizioni

della nostra vita si svolge in Internet) perché abbiamo ritenuto, più o meno consapevolmente, che i benefici derivanti dalla grande rete fossero, per tutti e per ognuno, infinitamente maggiori rispetto controindicazioni.

Del resto, l'idea di avere costantemente a disposizione di ogni utente un archivio sconfinato di dati, informazioni e notizie (più o meno) facilmente raggiungibili, ed a costi molto bassi, così come quella di poter essere nello stesso momento in più posti, ed anzi nello stesso momento ovunque ed in contatto con tutti, sino ad annullare la dimensione spaziale e le distanze fisiche, non poteva che esercitare un'attrazione irresistibile sull'uomo proiettato verso il terzo millennio. Tanto che ognuno di noi oggi trascorre molte ore connesso alla rete o, peggio, risulta costantemente collegato alla rete attraverso il suo computer, il suo *smartphone*, il suo *Ipad*, il suo orologio, i suoi elettrodomestici, i suoi occhiali e quant'altro. Siamo, in definitiva, tutti oramai totalmente immersi in quella che il legislatore europeo definisce la società dell'informazione, il cui primo bene è costituito proprio dalla possibilità diffusa e puntuale di accedere alle informazioni.

Perché tutto ciò si realizzasse il sacrificio di alcune dimensioni tradizionali e alcuni interessi individuali era inevitabile, ma sostanzialmente accettato<sup>58</sup>. Ciò, si badi bene, non riguarda e non può riguardare i diritti fondamentali.

Al contrario, infatti, per tentare di dare risposte serie alle questioni giuridiche che oggi riguardano Internet, occorre muovere alla ricerca di soluzioni realmente efficienti, che si propongano di tutelare i diritti e le dimensioni fondamentali dell'uomo, nella consapevolezza che rimedi tecnologicamente inadeguati o inattuali generano conseguenze dannose per tutti.

Ed infatti, l'avv. Mario Costeja González ha certamente vinto la sua battaglia contro Google, in quanto chi scrive il suo nome su «Google.es»

<sup>58</sup> La letteratura sociologica e filosofica in argomento è varia. Da ultimo, v. Z. BAUMANN e D. LYON, *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, trad. di M. Cuperello, Roma-Bari, 2014, i quali, in particolare, riflettono su come l'uomo del terzo millennio sia costantemente controllato, messo alla prova, valutato e giudicato nei più piccoli dettagli della sua vita quotidiana soprattutto attraverso le informazioni personali che egli stesso mette a disposizione degli altri utilizzando i social network, usando la carta di credito, nonché facendo acquisti e ricerche *on line*.

non visualizza più l'articolo del quotidiano spagnolo «La Vanguardia» e, dunque, per questa via non può scoprire che nel 1998 il Ministero del lavoro iberico aveva sequestrato e messo all'asta la sua abitazione. Tuttavia, scomparso dalle pagine europee del motore (come «Google.it» o, per l'appunto, «Google.es») in ottemperanza alla nota sentenza<sup>59</sup>, l'articolo in questione è facilmente rinvenibile *on line* (o meglio, rinvenibile come se niente fosse) utilizzando «Google.com», e cioè la pagina americana del motore di ricerca, o, tanto per fare un altro esempio, «Google.sm», e cioè la versione sanmarinese, che agli italiani peraltro non crea nemmeno problemi di lingua. E ciò in quanto Google fuori dal territorio europeo non è obbligato a rispettare la sentenza della Corte di Giustizia e può, dunque, continuare a fornire le risposte che crede (tendenzialmente le più complete possibili) alle interrogazioni degli utenti.

A questo proposito, è opportuno segnalare che a séguito del pronunciamento della Corte di Giustizia, tra le oltre centoventimila richieste di deindicizzazione rivolte a Google nei mesi scorsi<sup>60</sup>, c'è quella dell'assassino che sta scontando 16 anni di galera, è vicino alla scarcerazione per buona condotta, ha 45 anni e non vuole pregiudicarsi un eventuale futuro lavorativo, per cui vuole cancellare dalla memoria di Google le tracce del delitto commesso. C'è quella di una donna citata in articoli su un'indagine su giri di politica e prostituzione, il cui nome non risulta nella lista degli indagati, ma che *on line* è presente in tutte le ricostruzioni della vicenda. C'è quella di un minore, affetto da una malattia degenerativa, che tempo fa era comparso, accanto ad un falso medico, in un video dal quale

<sup>59</sup> Tecnicamente Google dovrebbe rispettare la sentenza della Corte di Giustizia in tutto il territorio dell'Unione Europea (a 28 stati), ma la società – come riportato dal *New York Times* del 18 giugno scorso – ha già fatto sapere che adotterà precauzioni analoghe anche in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.

<sup>60</sup> La società, in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia europea, ha messo *on line* il 30 maggio scorso un modulo, compilando il quale l'interessato può chiedere al motore di ricerca di non indicizzare alcuni contenuti ritenuti pregiudizievoli. Al fine di valutare le domande e decidere, caso per caso, se accogliere la richiesta, Google sta redigendo un proprio autoregolamento, per definire i contenuti dei quali è stato istituito un autorevole *Advisory Council* sul diritto all'oblio, che ha previsto di effettuare, tra settembre ed ottobre 2014, sette seminari in altrettante capitali europee per ascoltare gli esperti locali in merito. Stando a quanto riportato dal *New York Times* del 12 luglio scorso, anche Microsoft, per il motore di ricerca «Bing», al fine di rispettare la sentenza in parola, sta per mettere a disposizione degli utenti un modulo per la cancellazione dei link indesiderati.

oggi chiunque può risalire al suo stato di salute. C'è quella del portoghese Carlos Silvino, condannato per abuso su minori a 18 anni di carcere. Così come, ovviamente, ci sono quelle di tanti personaggi più meno noti in quanto esponenti del mondo dello spettacolo, dello sport o della politica.

A decidere se accogliere o meno tali richieste sarà Google, che pare sinora abbia respinto circa la metà delle istanze. Salva la possibilità, per gli interessati non soddisfatti, di ricorrere all'autorità giudiziaria lamentando il mancato accoglimento da parte della società di Mountain View. E questo spiega perché Google sembra piuttosto propensa ad accogliere le richieste, visto che, in caso contrario, le spese di gestione del relativo contenzioso potrebbero essere davvero ingenti anche per il colosso americano.

Sta accadendo, dunque, che effettivamente alcuni interessati riescono a rendere non più visibili, tramite le pagine europee di Google, notizie che non gradiscono. Altri hanno minor fortuna. E, comunque, chi voglia effettuare una ricerca completa sa che deve utilizzare pagine non europee del motore di ricerca<sup>61</sup>.

Inoltre, a leggere il sito della Wikipedia Foundation, che gestisce la nota enciclopedia *on line*, si scopre che Google ha oscurato alcuni link all'enciclopedia in parola relativamente a determinate ricerche. Si tratterebbe, allo stato, di circa 50 pagine, ed il provvedimento è stato assunto in accoglimento di altrettante richieste di utenti che hanno inteso così sfruttare l'onda lunga della sentenza europea.

A ben vedere, tuttavia, rischia di verificarsi addirittura un singolare e paradossale effetto *boomerang* a danno di coloro i quali sono riusciti ad ottenere da Google l'agognata deindicizzazione. Ed infatti, a séguito della sentenza della Corte di Giustizia dello scorso maggio, è nato in rete un servizio – denominato *Hidden from Google* – che, ovviamente attraverso un *server* ubicato fuori dall'Europa, cataloga i risultati deindicizzati, aggiornando la lista man mano che Google accoglie le richieste de-

<sup>61</sup> Come è stato già denunciato, la posizione della CGUE espressa nel caso «Google Spain» aumenta il divario tra la visione europea circa la tutela dei dati personali, dove la *privacy* risulta (almeno sulla carta) dominante, e quella statunitense, dove invece prevale il principio fondamentale della libertà di espressione. Cfr. A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *op. cit.*, nonché P. BERNAL, *The EU, the US and Right to be Forgotten*, in S. GUTWIRTH, R. LEENES e P. DE HERT (eds), *Reloading Data Protection*, Springer, 2014, p. 61.



gli utenti desiderosi di affermare (ed esercitare) il proprio diritto all'oblio. In altre parole, qualsiasi curioso può, scorrendo l'elenco visibile a tutti *on line* (v. la pagina Internet «<http://hiddenfromgoogle.com/#>»), conoscere, una per una, le notizie che oggi il motore di ricerca non indicizza più attraverso le sue diramazioni europee; cioè esattamente le notizie che si vorrebbe fossero dimenticate<sup>62</sup>.

Si tratta, come evidente, di una reazione provocatoria a quella che molti osservatori, soprattutto d'oltre oceano, considerano una sciagurata presa di posizione europea, che, in qualche modo nata come antiamericana<sup>63</sup>, finisce per attribuire alla multinazionale a stelle e strisce un potere di censura particolarmente pericoloso, anche perché avente ad oggetto

<sup>62</sup> L'effetto *boomerang* è ancora più evidente se solo si osserva che, adesso, chiunque, svolgendo una comune ricerca tramite Google, si imbatte in una o più risposte prive di effettivo collegamento al contenuto informativo, in quanto oggetto di richieste di oblio accolte da Google, vede sul suo schermo comparire la locuzione «*Hidden From Google*» al posto della risorsa oscurata. Ciò, ovviamente, può alimentare la curiosità dei cibernauti che, dunque, come già detto, per vedere il contenuto misterioso, o si sposteranno su, ad esempio, «*Google.com*» per effettuare nuovamente la propria ricerca ed accedere anche al contenuto oscurato dai motori europei, oppure utilizzeranno il cennato servizio *on line* che raccoglie i link che Google in Europa non fornisce più. In definitiva, può accadere che utenti, i quali non avrebbero mai manifestato interesse per certi contenuti, siano spinti a ricercarli da semplice curiosità (involontariamente indotta dal sistema di deindicizzazione adottato a séguito della sentenza della Corte di Giustizia dello scorso maggio).

<sup>63</sup> Secondo molti osservatori, in particolare d'oltre oceano, la sentenza dello scorso maggio della CGUE si spiega anche, se non principalmente, in termini di ostracismo nei confronti di un soggetto, per l'appunto Google, che ha sede negli Stati Uniti ed è indiscusso leader mondiale nel suo mercato di riferimento. In proposito, basta osservare che, secondo le stime più attendibili, tramite Google si svolge il 90% delle ricerche di contenuti di Internet. Questo ovviamente conferisce alla società una posizione di grande potere, sia sotto il profilo economico che culturale, visto che gli utenti oramai accedono ai contenuti della Rete principalmente proprio tramite i motori di ricerca. La qual cosa contribuisce a spiegare perché, fin dalla scorsa primavera, e quindi prima che la sentenza della CGUE fosse emessa, il *New York Times* abbia dedicato diversi articoli al procedimento giudiziario (all'epoca) in corso, valutando in termini molto critici l'impatto di una eventuale sentenza sfavorevole a Google. Ovviamente, anche dopo la sentenza l'autorevole quotidiano ha continuato ad occuparsi della questione. Cfr., tra i vari interventi pubblicati, D. HAKIM, *Right to Be Forgotten? Not that Easy*, in *New York Times*, May 29, 2014. Sull'ostilità che in Europa, anche in ambito antitrust, si registra da qualche tempo verso Google, v. R. PARDOLESI, «*Goooglaw*». *Del ricorso alla disciplina antitrust per colpire il tiranno benevolmente*, in *Foro. it.*, 2013, V, p.18.

notizie, r  
nalistiche

Tutte  
vano la s  
in teoria  
telato pe  
schio di  
individuale e  
di tutti, s  
cessibili  
mazione

<sup>64</sup> È ev  
vanza socia  
rsvole. Qué  
per lo più v  
denunciare  
opera di G  
ex multis, q  
logy-28851.

notizie, non solo vere, ma (fin qui soprattutto) pubblicate da testate giornalistiche serie ed autorevoli<sup>64</sup>.

Tutto questo (e le incertezze giurisprudenziali sopra segnalate aggravano la situazione), come evidente, fa sí che l'interesse individuale, che in teoria si vorrebbe salvaguardare, sia tutelato male – o forse non sia tutelato per nulla – mentre inevitabilmente si determina confusione e rischio di disparità di trattamento, oltre che il sacrificio dell'interesse individuale e collettivo a che le informazioni presenti in rete, e a disposizione di tutti, siano effettivamente, e in modo trasparente e incondizionato, accessibili tramite i motori di ricerca, la qual cosa impedisce la libera formazione e manifestazione del pensiero.

<sup>64</sup> È evidente che una notizia data da una testata giornalistica accreditata ha una rilevanza sociale molto maggiore rispetto alla medesima notizia data da una fonte non autorevole. Questo spiega perché le richieste di deindicizzazione sembrano, allo stato, rivolte per lo più verso contenuti di siti ritenuti comunemente credibili. Tanto ciò è vero che a denunciare con particolare veemenza la deindicizzazione di propri contenuti in Europa ad opera di Google sono le principali e più autorevoli testate giornalistiche del mondo. Cfr., *ex multis*, quanto riportato dal sito della «BBC» in proposito [www.bbc.com/news/technology-28851366](http://www.bbc.com/news/technology-28851366), pagina visitata il 10 settembre 2014.